

Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Management – Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche

Centro di **R**icerca interdipartimentale
su **I**mpresa, **S**ovraindebitamento e **I**nsolvenza

Osservazioni e proposte di modifica
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 –
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

coordinate dai prof.ri Maurizio Irrera e Stefano A. Cerrato

Il Centro CRISI – Centro di Ricerca interdipartimentale su Impresa, Sovraindebitamento e Insolvenza (www.centrocrisi.it) è nato con l’obiettivo di porsi quale luogo privilegiato di studio e analisi del “nuovo” diritto concorsuale e a tal fine ha riunito al suo interno oltre cinquanta fra docenti, professionisti, magistrati e operatori professionali con lo scopo di avviare un percorso di ricerca, anche interdisciplinare, su crisi e strumento per la sua risoluzione e gestione.

Convinti che il dialogo sia, tanto più in una delicata materia come questa, un positivo volano per la produzione di norme che rispondano alle esigenze del mondo imprenditoriale e siano coerenti con il quadro sistematico, i gruppi di studio interni al Centro CRISI hanno elaborato un documento contenente alcune proposte, che rappresentano l’esito di una sola prima parte di riflessioni che sono in corso.

Ciascuna proposta riporta l’indicazione del suo autore, un articolato con “testo a fronte” di raffronto con la disciplina contenuta nel Codice della crisi e una breve illustrazione delle ragioni della sua formulazione.

Il documento è già stato trasmesso agli Uffici ministeriali competenti.

Lo si mette, in questa forma, a disposizione di tutti per stimolare e contribuire al dibattito che porterà all’adozione di provvedimenti correttivi al Codice della crisi.

INDICE

Proposta n. 1. – Art. 2 (avv. Luca Boggio e prof.ssa Mia Callegari)	1
Proposta n. 2. – Art. 3 (prof. Oreste Cagnasso)	3
Proposta n. 3. – Art. 14 (avv. Fabrizio Sudiero – prof. Stefano A. Cerrato)	5
Proposta n. 4. – Art. 15 (prof. Niccolò Abriani)	12
Proposta n. 5. – Art. 16 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	14
Proposta n. 6. – Art. 17 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini – prof. Stefano A. Cerrato)	15
Proposta n. 7. – Art. 18 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	17
Proposta n. 8. – Art. 19 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	18
Proposta n. 9. – Art. 20 (prof. Maurizio Irrera)	20
Proposta n. 10. – Art. 21 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	21
Proposta n. 11. – Art. 33 (prof.ssa Marina Spiotta)	22
Proposta n. 12. – Art. 34 (prof.ssa Marina Spiotta)	25
Proposta n. 13. – Art. 35 (prof.ssa Marina Spiotta)	28
Proposta n. 14. – Artt. 36- <i>bis</i> e 50 (prof.ssa Marina Spiotta)	29
Proposta n. 15. – Art. 39 (avv. Salvatore Sanzo – prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	31
Proposta n. 16. – Art. 43 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	34
Proposta n. 17. – Art. 44 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini – prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)	35
Proposta n. 18. – Art. 46 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	37
Proposta n. 19. – Art. 47 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	38
Proposta n. 20. – Art. 48 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini – prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)	41
Proposta n. 21. – Artt. 49 e 106 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	45
Proposta n. 22. – Art. 50 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)	47
Proposta n. 23. – Art. 51 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)	49
Proposta n. 24. – Artt. 53, 94, 132 (prof. Stefano A. Cerrato)	50
Proposta n. 25. – Art. 54 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini – prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)	

.....	53
Proposta n. 26. – Art. 55 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)	55
Proposta n. 27. – Art. 56 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	57
Proposta n. 28. – Art. 57 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini – dott. Lorenzo Benedetti)	59
Proposta n. 29. – Art. 58 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	61
Proposta n. 30. – Artt. 61 e 62 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	63
Proposta n. 31. – Art. 64 (prof. Maurizio Irrera)	67
Proposta n. 32. – Art. 67 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	69
Proposta n. 33. – Art. 70 (prof.ssa Francesca Angiolini)	71
Proposta n. 34. – Art. 71 (dott. Alberto Crivelli)	73
Proposta n. 35. – Art. 75 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	75
Proposta n. 36. – Art. 78 (dott. Alberto Crivelli)	77
Proposta n. 37. – Art. 80 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	78
Proposta n. 38. – Art. 81 (dott. Alberto Crivelli)	80
Proposta n. 39. – Art. 89 (prof. Maurizio Irrera)	81
Proposta n. 40. – Art. 90 (prof. Stefano A. Cerrato)	82
Proposta n. 41. – Art. 91 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	84
Proposta n. 42. – Art. 97 (dott. Lorenzo Benedetti)	86
Proposta n. 43. – Art. 99 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	88
Proposta n. 44. – Art. 102 (dott. Lorenzo Benedetti)	89
Proposta n. 45. – Art. 107 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	91
Proposta n. 46. – Art. 115 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	93
Proposta n. 47. – Art. 118 (dott. Lorenzo Benedetti)	94
Proposta n. 48. – Art. 123 (prof. Stefano A. Cerrato)	96
Proposta n. 49. – Artt. 125, 197 e 262 (prof.ssa Marina Spiotta)	98
Proposta n. 50. – Art. 143 (prof. Stefano A. Cerrato)	100
Proposta n. 51. – Art. 164 (dott. Lorenzo Benedetti)	102
Proposta n. 52. – Art. 166 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	103

Proposta n. 53. – Art. 192 (prof. Stefano A. Cerrato)	105
Proposta n. 54. – Art. 204 (prof. Stefano A. Cerrato)	107
Proposta n. 55. – Art. 213 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	109
Proposta n. 56. – Art. 246 (prof.ssa Marina Spiotta)	110
Proposta n. 57. – Artt. 278-283 (dott. Angelo Napolitano – prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	111
Proposta n. 58. – Art. 284 (avv. Luca Boggio)	118
Proposta n. 59. – Art. 285 (avv. Luca Boggio e prof. Dario Latella)	120
Proposta n. 60. – Art. 286 (avv. Luca Boggio)	122
Proposta n. 61. – Art. 287 (avv. Luca Boggio)	125
Proposta n. 62. – Art. 288 (avv. Luca Boggio e prof. Dario Latella – dott. Lorenzo Benedetti)	128
Proposta n. 63. – Art. 291 (avv. Luca Boggio e prof.ssa Marina Spiotta)	131
Proposta n. 64. – Art. 291- <i>bis</i> (prof. Stefano A. Cerrato e avv. Luca Boggio)	133
Proposta n. 65. – Art. 292 (dott. Lorenzo Benedetti)	135
Proposta n. 66. – Art. 352 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	137
Proposta n. 67. – Art. 353 (prof. Stefano A. Cerrato)	139
Proposta n. 68. – Art. 377 (prof. Stefano A. Cerrato)	141
Proposta n. 69. – Art. 379 (dott. Massimo Boidi – prof.ssa Maria Di Sarli)	145
Proposta n. 70. – Art. 380 (prof. Maurizio Irrera)	148
Proposta n. 71. – Art. 382 (prof.ssa Federica Pasquariello e prof.ssa Marina Spiotta)	150

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

Proposta n. 1 (avv. Luca Boggio e prof.ssa Mia Callegari)

Art. 2	
Definizioni	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. Ai fini del presente codice si intende per:</p> <p><i>a)-g)</i> (Invariati)</p> <p><i>h)</i> «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-<i>septies</i> del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p> <p><i>i)-u)</i> (Invariati)</p>	<p>1. Ai fini del presente codice si intende per:</p> <p><i>a)-g)</i> (Invariati)</p> <p><i>h)</i> «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-<i>septies</i> del codice civile, <u>esercitano o</u> sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p> <p><i>i)-u)</i> (Invariati)</p>

Breve illustrazione della proposta

Nel delineare la definizione di gruppo, richiamandosi ai principi desumibili dal codice civile (nello specifico, gli artt. 2497, 2545 *septies* e 2359 del codice civile), la lettera *h*) del comma 1 sembra contenere il riferimento alle sole società “sottoposte” all’attività di direzione e di coordinamento, senza menzione di chi (società, ente o persona fisica) eserciti tali attività. Se così dovesse leggersi la definizione, si tratterebbe di un’interpretazione concretamente inaccettabile (e smentita dalla stessa regolamentazione della procedura, nella quale la holding ha un ruolo primario) e contraria alla *ratio* della normativa. L’esplicita inclusione (attraverso l’inserimento della formula “**esercitano o**”) permette di coordinare la lettera *h*) con la lettera *i*) dello stesso articolo, che, come noto, nel definire i “gruppi di imprese di rilevante dimensione”, ricomprende esplicitamente la holding (“*i gruppi di imprese **composti da un’impresa madre** e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013*”).

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I

Disposizioni generali

Capo II

Principi generali

Proposta n. 2 (prof. Oreste Cagnasso)

Art. 3	
Doveri del debitore	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
	<u>01. Il debitore deve assumere le obbligazioni in modo prudente e proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.</u>
1.-2. (Invariate)	1.-2. (Invariate)

Breve illustrazione della proposta

Si tratta di reintrodurre il primo comma presente nella bozza di decreto redatto dalla Commissione Rordorf.

Sotto il profilo formale la proposta è diretta a rendere coerente la rubrica dell'art. 3 con il suo contenuto: infatti la prima si riferisce al debitore in genere mentre i due commi nel testo attuale concernono l'imprenditore.

Sotto il profilo sostanziale il comma proposto appare invece rilevante, in primo luogo, per sottolineare, in apertura del Codice, che quest'ultimo si riferisce a tutti i debitori e non solo agli imprenditori. Si tratta di un'innovazione assai significativa rispetto alla vigente legge fallimentare, che riguarda solo gli imprenditori commerciali sopra soglia. Appare quindi opportuno sottolineare fin dalla sua apertura l'ambito di applicazione del Codice.

Inoltre la norma sottolinea, con valenza generale per tutti i debitori, la rilevanza dell'equilibrio economico finanziario con un principio di portata generale e che può essere posto a fondamento dell'intero sistema creato dal Codice.

Si tratta, infine, di una significativa regola che permette di ampliare l'orizzonte della disciplina delle obbligazioni, tutta costruita sulla fase dell'adempimento o dell'inadempimento e che è poco "attenta" al momento dell'assunzione delle obbligazioni.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo I

Strumenti di allerta

Proposta n. 3 (avv. Fabrizio Sudiero – prof. Stefano Cerrato)

Art. 14	
Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari	Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari, <u>del revisore contabile e della società di revisione</u>
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.	1. <u>Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione, ciascuno nei limiti dei propri doveri, hanno l'obbligo di: 1) vigilare che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili siano adeguati, in considerazione alle dimensioni ed alla natura dell'impresa, incluso se la stessa sia parte o meno di un gruppo, a consentire all'organo amministrativo sia di valutare costantemente la loro adeguatezza, il prevedibile andamento della gestione, se sussiste l'equilibrio reddituale, patrimoniale ed economico finanziario dell'impresa e delle sue controllate, sia di rilevare tempestivamente la crisi d'impresa e la perdita della continuità aziendale dell'impresa e delle sue controllate; 2) segnalare, senza indugio, allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. Ove l'attività di revisione contabile non sia attribuita agli organi di controllo di cui al periodo precedente, il revisore contabile o la società di revisione, sulla base dei documenti ricevuti nell'adempimento delle proprie obbligazioni o, se esistente l'organo di controllo, anche delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 2409-</u>

	<p><u>septies del codice civile, devono segnalare, senza indugio, l'esistenza di fondati indizi della crisi agli organi di controllo di cui al periodo che precede e all'organo amministrativo.</u></p>
<p>2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.</p>	<p>2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire <u>agli organi di cui al primo comma</u> in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese <u>o che intende intraprendere per superare o impedire lo stato di crisi. La fissazione del termine è attività di tipo valutativo-discrezionale e, dunque, sindacabile solo secondo un giudizio di diligenza, avuto riguardo alle circostanze, al tipo e alle dimensioni dell'impresa, incluso se la stessa sia parte o meno di un gruppo.</u> In caso di omessa o inadeguata risposta <u>dell'organo amministrativo,</u> ovvero di mancata adozione, nei successivi sessanta giorni, delle misure <u>descritte dall'organo amministrativo nella sua risposta alla segnalazione,</u> i soggetti di cui al comma 1, <u>ferma restando l'attivazione del procedimento di cui all'articolo 2409 del codice civile dai soggetti ivi legittimati,</u> informano senza indugio l'OCRI, fornendo <u>una succinta relazione sui fondati indizi della crisi rilevati, sulla segnalazione e sulla risposta dell'organo amministrativo, allegando copia della segnalazione e dell'eventuale risposta dell'organo amministrativo stessi e fornendo ogni elemento richiesto, dettagliatamente per iscritto, dall'OCRI per le relative determinazioni,</u> anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza. <u>Il giudizio di adeguatezza della risposta dell'organo amministrativo svolto da parte dell'organo di controllo è attività di tipo valutativo-discrezionale e, dunque, sindacabile solo secondo un giudizio di diligenza, avuto riguardo alle circostanze, al tipo e alle dimensioni dell'impresa, incluso se la stessa sia</u></p>

	<u>parte o meno di un gruppo.</u>
3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.	<u>3. Salva in ogni caso la responsabilità per il compimento degli atti di cui all'articolo 18, comma 3, secondo periodo, così come quella per non avervi provveduto laddove possibile e richiesto, la segnalazione all'organo amministrativo e all'OCRI ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo di cui al comma 1, primo periodo, per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle omissioni o azioni commesse dall'organo amministrativo dopo la segnalazione all'OCRI e sino al giorno del ricevimento, da parte dei predetti organi di controllo, della comunicazione dell'archiviazione delle segnalazioni o, in ogni caso, di chiusura del procedimento di allerta, salvo che a questa non sia seguito un procedimento di composizione assistita della crisi, nel qual caso l'esonero da responsabilità oggetto del presente comma varrà sino al giorno del ricevimento, da parte dei predetti organi di controllo, della comunicazione di chiusura di tale procedimento, anche per cessazione della crisi. Resta inteso che l'esonero da responsabilità di cui al presente comma riguarda esclusivamente gli atti o le omissioni strettamente connessi alle misure da porre in essere in conseguenza della segnalazione all'OCRI, ferma restando la responsabilità dei predetti organi di controllo e la prosecuzione dell'esercizio dei loro poteri e doveri per ogni altro atto o omissione.</u> Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione, <u>ancorché poi archiviata,</u> effettuata a norma del presente articolo.
4. (Invariato)	4. (Invariato)
4-bis. (Inesistente)	<u>4-bis. Qualora la società non abbia nominato un organo di controllo ovvero un revisore o una società di revisione, la segnalazione di cui al comma 1 può essere effettuata da ciascun socio che trasmette all'organo amministrativo, con le modalità di cui al comma 2, una relazione di un professionista di propria fiducia che attesti l'esistenza di fondati</u>

	<u>indizi della crisi. A seguito della segnalazione, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo periodo del comma 2, il socio può informare l'OCRI trasmettendo la relazione del professionista accompagnata da una attestazione di questo circa l'omessa o inadeguata risposta ovvero la mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi. E' inammissibile ogni segnalazione non accompagnata dalla relazione del professionista contenente le attestazioni richieste dai primi due periodi del presente comma.</u>
--	--

Breve illustrazione della proposta

Rubrica e commi 1-3 (avv. Fabrizio Sudiero)

La proposta si compone di tre parti e mira a modificare i primi tre commi dell'art. 14 non essendo il quarto comma oggetto del mio intervento.

Comma 1

Nel primo comma si intende anzitutto esplicitare quali siano "gli organi di controllo", onde evitare interpretazioni estensive della nozione in questione (ad esempio, includendo, l'ODV ex d.lgs. 231/2001).

In secondo luogo si preferisce sostituire il riferimento all' "ambito delle funzioni" con quello relativo ai "limiti dei propri doveri", circoscrivendo così l'indagine interpretativa più che sul concetto astratto di "funzione", su quello più concreto e positivamente individuabile di "dovere".

In terzo luogo si suggerisce la sostituzione del termine "verificare" con quello di vigilare (già noto agli interpreti per essere impiegato in tema di doveri del collegio sindacale), onde evitare di dare accesso ad un ulteriore termine che si affianchi a quelli già presenti agli artt. 2381 e 2403 del codice civile (ovvero quelli di "curare", "valutare" e "vigilare") e rischiare così anche di compromettere le certezze interpretative raggiunte sul significato di questi ultimi.

In quarto luogo si è ritenuto di sviluppare il concetto di vigilanza sulla "valutazione costante" dell'organo amministrativo in quanto la vaghezza dell'espressione rischierebbe di rendere sostanzialmente impossibile questo tipo di controllo di "secondo grado" ovvero di attribuire ai controllori una forma di responsabilità oggettiva. Inoltre, si è ritenuto di introdurre un meccanismo di "autonitoraggio" o "autocritica" sull'adeguatezza degli assetti, prevedendo, indirettamente, anche il concetto di assetto "di gruppo" e di vigilanza sull'idoneità degli assetti a rilevare lo stato di salute delle società controllate.

In quinto luogo la parola "immediatamente", utilizzata come criterio-guida nella legge delega, certamente nel senso di una immediatezza relativa, potrebbe essere meglio declinata, in ambito di esecuzione di legge delega, con l'espressione più tipica - spesso impiegata (e non a caso presente nella nuova formulazione

dell'art. 2086 del codice civile), in tema di responsabilità contrattuale - di "senza indugio" o "senza ritardo", così da evitare interpretazioni eccessivamente responsabilizzanti e rischi di c.d. "falsi positivi".

In sesto luogo si è ipotizzato di scindere la posizione dei revisori da quella degli organi di controllo, stante la non assimilabilità delle figure vista anche la diversità di loro poteri, limitando così sia l'oggetto del loro dovere sia la via attraverso la quale possono venire a conoscenza della situazione da segnalare. La segnalazione dei revisori dovrebbe poi essere diretta anche all'organo di controllo interno stanti anche i nuovi poteri di quest'ultimo.

Si ritiene di suggerire la previsione, all'art. 2, di una definizione sia di "continuità aziendale" sia di "fondati indizi della crisi" così da raccordare anche i termini di "indicatori" e "indici" di cui all'art. 13 onde incentivare una rilevazione tempestiva della crisi. Infine occorrerebbe coordinare questa norma (che menziona "l'equilibrio economico finanziari") con l'art. 13 che parla di "squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario" e con numerose altre norme che fanno riferimento a tali concetti in modo non del tutto sovrapponibile tra loro (ad es. artt. 19, 39, 44, 53, 56, 61, 62, 75, 84, 87, 90, 284, 306 ecc.).

Comma 2

Anzitutto si ritiene necessario precisare che la congruità del termine e l'adeguatezza delle misure vengano valutate secondo un giudizio di diligenza, avuto riguardo alle circostanze, al tipo e alle dimensioni dell'impresa, in modo tale da evitare che ai controllori sia imputabile un'obbligazione di risultato.

Inoltre si è suggerito l'inserimento, tra le misure che l'organo deve comunicare, non solo di quelle già "intraprese" ma anche di quelle "da intraprendere" e precisando che devono essere quelle idonee a superare o anche "impedire" lo stato crisi, posto che i fondati indizi della crisi oggetto della segnalazione sono solo "indizi", pur fondati, e non è detto che la crisi sia già esistente.

Si è parimenti espunto il riferimento all'espressione "ritenute necessarie" a fianco della parola "misure" in quanto non era chiaro chi dovesse effettuare tale valutazione né se si trattasse di misure uguali o diverse da quelle comunicate dall'organo amministrativo in sede di risposta alla segnalazione dell'organo di controllo.

Ancora riguardo alle informazioni da fornire all'OCRI, il riferimento ad "ogni elemento utile" pare troppo generico e, da un lato, idoneo ad estendere troppo l'obbligo di informazione col rischio di conseguenti responsabilità per omessa informazione di non precisati "utili" dati e dall'altro, al contrario, di aumentare la discrezionalità dell'organo di controllo, con la difficoltà poi di poter sindacare eventuali scelte. Così si è preferito limitare l'obbligo di informazione. In questo modo si potrebbero anche evitare, visto peraltro l'esonero di responsabilità dal dovere di segretezza, una fuga impropria, indiscriminata o, comunque, non necessaria di notizie e dati imprenditoriali.

Infine, sul piano societario, parrebbe necessario un coordinamento con il controllo giudiziario di cui all'art. 2409 del codice civile. Infatti l'assenza di adeguato riscontro parrebbe una grave irregolarità potenzialmente pregiudizievole e non pare che la segnalazione all'OCRI possa tenere luogo dell'art. 2409 del codice civile: i controllori dovrebbero esperire anche quest'azione e sarà poi un problema di coordinamento dei procedimenti cui si potrebbe porre rimedio modificando l'art. 2409 del codice civile. In particolare il comma 4 di quest'ultima norma potrebbe essere così modificato: "Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se

gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale, [nel rispetto dei procedimenti eventualmente instaurati di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14], può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni.

Comma 3

L'esonero – che non è una premialità e che, dunque, non potrebbe liberare da responsabilità relative a fatti pregressi – dovrebbe operare solo nel caso di segnalazione all'OCRI. Infatti tale fase è solo eventuale e non vi si giunge se la risposta dell'organo amministrativo alla segnalazione degli organi di controllo è adeguata (e se, secondo una certa interpretazione, siano state anche adottate le misure necessarie nei sessanta giorni successivi). Risulta evidente che, pertanto, sull'adeguatezza e sull'adozione di queste misure debba vigilare l'organo di controllo il quale, quindi, non potrebbe andare esente da responsabilità per tale attività di controllo.

L'esonero da responsabilità in questione (che invero, per legge delega, dovrebbe riguardare solo gli organi di controllo e non anche il revisore) dovrebbe essere declinato in modo tale da evitare che la società, successivamente alla segnalazione (e, forse, dal tenore della norma attuale persino sine die), si trovi sostanzialmente senza organo di controllo. Si ritiene, dunque, di modificare la disposizione attualmente vigente considerando come “successivi” (aggettivo contenuto nella legge delega) solo quei fatti teleologicamente ed etiologicamente successivi (dunque conseguenti e strettamente connessi) alla segnalazione e alle procedure di allerta e composizione della crisi e non tutti i fatti cronologicamente successivi alla segnalazione stessa (come, ad esempio, i casi di distrazione di beni aziendali, sui quali dunque l'organo di controllo dovrebbe continuare a vigilare).

Dovrebbe anche essere chiarito che il predetto esonero è limitato alla durata delle procedure di allerta e di composizione della crisi. Pertanto si suggerisce altresì di modificare gli artt. 18-19-21 precisando: *i)* che il successo o l'insuccesso della procedura di allerta (anche ex art. 18, comma 5) e/o di composizione della crisi ne comporta sempre la conclusione, *ii)* che questa conclusione sia sempre formalizzata e, in ogni caso, comunicata all'organo di controllo.

Inoltre, considerato l'eventuale potere di certificazione di cui all'art. 18, comma 3, idoneo persino a far cessare la procedura ottenendo la relativa archiviazione, si suggerisce di fare salva anche quest'area dall'ambito operativo dell'esonero di responsabilità e, forse, non solo nel caso di erronee o false attestazioni ma anche nel caso in cui i controllori omettano di rilasciarle laddove necessario, essendo evidente, in assenza di loro responsabilità sul punto, l'interesse contrario a rilasciarle, avendo, queste, l'effetto di chiudere il periodo di loro irresponsabilità.

Infine onde assicurare un effettivo esonero di responsabilità occorrerebbe precisare, ancorché in via indiretta (v. proposta sopra), che l'organo di controllo sia sprovvisto di poteri in merito ai fatti per i quali gode dell'esonero onde evitare di “ripescare” una loro responsabilità nei casi in cui, nonostante l'esonero da responsabilità, abbiano omissso di esercitarle tali poteri con dolo o colpa grave (rappresentando questi, per principio di ordine pubblico, limiti alle previsioni di esonero di responsabilità).

Visto che il legislatore ha ritenuto di precisare che la segnalazione non costituirebbe giusta causa di revoca, allora, onde rendere la clausola più efficace, si potrebbe precisare che l'eventuale archiviazione non significherebbe per ciò solo che la segnalazione non è avvenuta a "norma" dell'articolo in commento né, quindi, giustificare alcuna revoca. Forse si potrebbe – ma il rischio è di dilatare troppo il pericolo di "falsi positivi" – ritenere revocabile l'incarico solo nei casi di segnalazione avvenuta con dolo o colpa grave.

Comma 4-*bis* (prof. Stefano A. Cerrato)

L'art. 14 non contempla il caso (che con l'incremento dei parametri di cui all'art. 2477 del codice civile portato dalla l. 55/2019 può avere una dimensione significativa) della s.r.l. priva di organo di controllo.

Si propone che in questa situazione sia riconosciuta a ciascun socio – in coerenza con il potere di controllo ex art. 2476, comma 2 – la possibilità di effettuare la segnalazione di cui al primo comma.

Tuttavia, anche allo scopo di evitare il rischio di segnalazioni strumentali o infondate, e considerato che l'accertamento di indizi di crisi richiede certamente il supporto di un professionista (legittimato peraltro ad accedere alla documentazione sociale sempre ai sensi dell'art. 2476, comma 2), pare ragionevole esigere che la segnalazione sia accompagnata da una relazione del professionista che attesti la sussistenza di indizi di crisi.

Viene in tal modo "privatizzato" il controllo sulla crisi, rendendo peraltro efficace il meccanismo di cui all'art. 14 anche per tutte le società che – essendo prive di organo di controllo o revisore – sarebbero altrimenti e ingiustificatamente escluse dall'applicazione di questa disposizione.

Deriva inoltre dalla proposta formulata la conseguenza che, decorsi i termini di cui al secondo periodo del comma 2 (trenta giorni per riferire, sessanta per assumere misure necessarie) il socio potrà effettuare segnalazione all'OCRI, anche in tal caso solo presentando la relazione del professionista accompagnata da ulteriore attestazione circa la mancata o inadeguata risposta e la mancata adozione di misure ritenute necessarie per superare la crisi.

Si propone infine di stabilire che sia inammissibile ogni segnalazione non accompagnata dalla relazione contenente le predette attestazioni.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo I

Strumenti di allerta

Proposta n. 4 (prof. Niccolò Abriani)

Art. 15	
Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3- <i>bis</i> del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.	4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3- <i>bis</i> del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver <u>adottato uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale</u> , i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.
5.-7. (Invariati)	5.-7. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Il significato della modifica è quello di rendere omogenee le formulazioni dell'art. in esame e dell'art. 2086, comma 2, scongiurando il rischio che gli enti indicati siano tenuti alla segnalazione anche qualora sia in corso di perfezionamento un piano di risanamento attestato ex art. 56 (magari rafforzato da una convenzione di moratoria ex art. 62). L'attuale versione fa riferimento soltanto al deposito di una "domanda per l'accesso ad una procedura", così assegnando rilievo soltanto alla domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex artt. 57 ss. o di ammissione al concordato preventivo.

Di procedura si potrebbe forse parlare (ma ho molti dubbi) nel solo caso di piano con convenzione di moratoria (e v. infatti sul fronte penale, l'art. 341, corrispondente all'attuale 246, in tema di bancarotte concordatarie).

Ma l'esclusione del piano attestato non pare ragionevole.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo II

Organismo di composizione della crisi d'impresa

Proposta n. 5 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 16	
OCRI	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.	1. L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e coadiuvare l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.
2.-5. (Invariati)	2.-5. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modifica terminologica proposta deriva dall'esigenza di consentire all'OCRI (e al collegio di esperti) di mantenere un ruolo di terza parte con caratteristiche di indipendenza che, sulla base delle proprie competenze specialistiche, presta la propria opera di collaborazione nell'ambito della gestione dei rapporti tra il debitore ed i relativi creditori, senza assumere la qualità di o il ruolo di "advisor/consulente" del debitore.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo II

Organismo di composizione della crisi d'impresa

Proposta n. 6 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini – prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 17	
Nomina e composizione del collegio	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-4. (Invariati)	1.-4. (Invariati)
5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.	5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti, <u>previa informativa con vincolo di confidenzialità da parte del referente sull'identità del debitore</u> , devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.
6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e	6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e

dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.	dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi. <u>Qualora il referente verifichi che si tratta di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, trasmette la segnalazione ricevuta all'autorità amministrativa di vigilanza competente per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 316.</u>
--	--

Breve illustrazione della proposta

Comma 5 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

L'integrazione proposta, per quanto possa apparire *prima facie* ridondante, rende esplicita la corretta procedura per la dichiarazione di indipendenza da parte dei professionisti, i quali non sarebbero in grado di formulare la propria dichiarazione solo sulla base delle informazioni di cui al 3° comma ("*indicazione del settore in cui il debitore opera*", "*numero degli addetti*" e "*ammontare annuo dei ricavi*").

Comma 6 (prof. Stefano A. Cerrato)

L'art. 17, sesto comma, prevede un meccanismo di raccordo fra OCRI e OCC per il caso in cui la segnalazione di cui agli artt. 14 o 15 sia erroneamente trasmessa al primo invece che al secondo.

Difetta un analogo meccanismo per l'eventualità che l'impresa sia fra quelle che sono soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali l'art. 2316 affida all'autorità amministrativa di vigilanza i compiti dell'OCRI. Si propone quindi di integrare la disposizione come sopra formulato.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo II

Organismo di composizione della crisi d'impresa

Proposta n. 7 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 18	
Audizione del debitore	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.	4. Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, valuta le possibili misure individuate dal debitore per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.
5.-6. (Invariato)	5.-6. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

La proposta di modifica si basa sulla considerazione - nonché sull'esigenza - di fare conservare all'OCRI (e al collegio di esperti) un ruolo di terzietà e imparzialità durante tutte le fasi del procedimento mantenendo una condotta da "arbitro" indipendente tra il debitore ed i relativi creditori e non un ruolo analogo a quello dell'"advisor/consulente" del debitore.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo III

Procedimento di composizione assistita della crisi

Proposta n. 8 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 19	
Composizione della crisi	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.	1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, delegando il relatore ad essere coinvolto nelle trattative..
2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità , una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché' un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.	2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché' un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.
3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.	3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio valuta , su richiesta del debitore, se attestare la veridicità dei dati aziendali.
4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta,	4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta,

<p>è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.</p>	<p>è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento <u>di cui all'articolo 56, anche con riferimento all'esenzione da revocatoria prevista all'articolo 166, co. 3, lettera d).</u> L'accordo di cui al presente articolo, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.</p>
---	--

Breve illustrazione della proposta

La proposta di modifica del comma 1 soddisfa l'esigenza di chiarire in modo più preciso la natura dell'attività di gestione di competenza dell'OCRI (e del collegio di esperti) nell'ambito del procedimento di composizione assistita della crisi, replicando - *mutatis mutandis* – il *wording* dell'art. 8, co. 1, lettera b), del "Regolamento operazioni con parti correlate" approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12.3.2010.

La proposta di modifica del comma 2 ha la finalità di mantenere in capo al debitore la responsabilità di predisporre (a) "una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa" e (b) "un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali [verso l'impresa debitrice, n.d.r.], con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione" che dovrebbero essere anche formalmente approvati dal relativo organo amministrativo nel rispetto dei principi generali di diritto societario.

La proposta di modifica del comma 3 trae origine dalla necessità di consentire al collegio di valutare se svolgere o meno l'attività (per nulla agevole) di attestazione della veridicità dei dati aziendali – che deve essere realizzata nel rispetto rigoroso dei principi di attestazione e dei principi di revisione contabile – avuto anche riguardo a quanto dispone l'art. 345 sulla responsabilità derivante dal "falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI". Si segnala in proposito anche la difficoltà di coordinamento di tale attività (di attestazione) con i principi di riservatezza di cui all'art. 12, co. 2, che permeano la fase di allerta e la procedura di composizione assistita della crisi, tenuto conto che l'attestatore deve procedere anche alla 'circolazione' delle lettere (di conferma) dei saldi creditori ai terzi.

La proposta di modifica dell'ultima parte del comma 4 soddisfa l'esigenza di evitare possibili dubbi interpretativi e contrasti giurisprudenziali considerando altresì il principio di tassatività delle ipotesi di esenzione da revocatoria.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo III

Procedimento di composizione assistita della crisi

Proposta n. 9 (prof. Maurizio Irrera)

Art. 20	
Misure protettive	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482- <i>bis</i> , quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545- <i>duodecies</i> del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.	4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482- <i>bis</i> , quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, nn. 4) e 8) , e 2545- <i>duodecies</i> del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.

Breve illustrazione della proposta

La proposta costituisce il necessario corollario della proposta di modifica dell'art. 380, Cod. crisi (a cui si rinvia), in forza della quale si è proposto di introdurre, all'art. 2484, comma 1), n. 8), del codice civile una causa di scioglimento delle società consistente nella perdita di continuità aziendale.

Essa è finalizzata a far venir meno gli effetti della causa di scioglimento per tutta la durata della procedura di composizione della crisi, sino alla sua positiva conclusione.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo III

Procedimento di composizione assistita della crisi

Proposta n. 10 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 21	
Conclusione del procedimento	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.	2. <u>Qualora presenti la domanda per accedere ad una delle procedure previste dall'articolo 37,</u> il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.
3. (Invariato)	3. (Invariato)
4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.	4. <u>Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2,</u> gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.

Breve illustrazione della proposta

L'integrazione proposta ai commi 2 e 4 trae origine dall'esigenza di precisare e salvaguardare la facoltà del debitore di utilizzare la documentazione di cui all'art. 19 anche con riferimento all'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss) ed al concordato preventivo (art. 84 e ss).

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo III

Cessazione dell'attività del debitore

Proposta n. 11 (prof. Marina Spiotta)

Art. 33	
Cessazione dell'attività	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.	1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. <u>Ai fini del rispetto del termine annuale si tiene conto, come giorno iniziale, della data di protocollazione della richiesta di cancellazione presentata all'ufficio del registro delle imprese e, come giorno di scadenza, della data di presentazione del ricorso di liquidazione giudiziale.</u>
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.	2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti <u>per ragioni fisiologiche o patologiche</u> , dal momento in cui i terzi <u>abbiano conosciuto, o avrebbero potuto conoscere con l'ordinaria diligenza, la</u> cessazione stessa. <u>Per le società occulte e le società di fatto il termine dell'anno decorre, rispettivamente, dalla data di cessazione dell'apparente imprenditore individuale o della singola società.</u> È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno

	decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.	3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento successivo dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1. <u>In caso di cancellazione volontaria (o su richiesta dell'interessato) degli imprenditori collettivi e degli enti del libro I, i creditori sociali e il pubblico ministero possono chiedere la cancellazione della cancellazione attraverso il procedimento previsto dall'articolo 2191 del codice civile o dimostrare che la continuazione dell'attività ha dato origine a una nuova società di fatto che, se insolvente, sarà assoggettabile a liquidazione giudiziale.</u>
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.	4. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di concordato minore o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.

Breve illustrazione della proposta

Nel 1° comma si propone di riaffermare l'applicabilità, anche nella materia in esame, del principio enunciato da Chiovenda per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione. Da un lato, i tempi dell'istruttoria non possono essere sopportati dal creditore (e quindi il *dies ad quem* dovrebbe essere rappresentato dalla presentazione del ricorso ex art. 37 c.c.i.i.); dall'altro, i ritardi dell'ufficio del registro non possono essere addossati al debitore (di qui la scelta come *dies a quo* della data di protocollazione della richiesta di cancellazione).

L'accoglimento di tale proposta porterebbe a configurare il rispetto del termine annuale (anziché come un termine di decadenza, *recte* una condizione o un limite oggettivo di assoggettabilità a liquidazione giudiziale) come un termine di prescrizione, suscettibile d'interruzione/sospensione.

Nell'elenco delle definizioni contenute nell'art. 2 si potrebbe valutare l'opportunità d'inserire quella di «cessazione dell'attività» intesa come completo e assoluto ritiro dell'imprenditore dal commercio e quindi come fine dell'attività, ivi compresa quella compiuta nella fase di liquidazione quando sia intrinsecamente identica a quella posta in essere nell'esercizio dell'impresa. Non può considerarsi cessata l'attività svolta o proseguita dall'imprenditore mediante soggetti terzi.

Gli incisi aggiunti al 2° comma sono volti a parificare alle società irregolari gli enti collettivi non iscritti al registro delle imprese (come le associazioni non riconosciute che svolgano attività commerciale) e a specificare che rileva la conoscenza o conoscibilità dell'intervenuta cessazione dell'attività.

Si propone inoltre d'inserire un raccordo con l'art. 256 c.c.i.i. È vero che l'art. 33 c.c.i.i. parla di «debitore» (e non di «imprenditore») consentendo di comprendere anche i soci illimitatamente responsabili (lo conferma l'art. 256, 2° comma, c.c.i.i.), ma nulla dice sulla società occulta e la società (o super-società) di fatto.

I periodi inseriti nel 3° comma sono volti a porre un freno alla deprecabile prassi della cancellazione volontaria (su richiesta dell'interessato) fraudolenta. Inoltre la cancellazione d'ufficio non è prevista per gli enti del libro I, equiparati alle società, e quindi, i creditori di questi ultimi o il p.m. non potrebbero mai provare lo sfasamento tra cancellazione e cessazione.

Nel 4° comma – che codifica una soluzione interpretativa condivisa dalla giurisprudenza di legittimità - si propone di estendere lo stesso requisito di ammissibilità della domanda anche al concordato minore onde evitare di creare una nuova disparità di trattamento tra i due istituti. (Da valutare se inserire il requisito temporale anche per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato).

Dal momento che la *ratio* punitiva non ricorre in ipotesi di manifestazione dell'insolvenza solo in un momento successivo alla cancellazione dal registro, si potrebbe consentire al debitore di rimediare alla sopravvenuta condizione di crisi o insolvenza. E ciò a fortiori ove si consideri che è facoltà dell'imprenditore attivare tali rimedi appena prima della cessazione dell'attività e proseguirli anche in seguito alla stessa, per giunta al fine di superare una crisi (non successiva, bensì) pregressa.

Sarebbe inoltre opportuno valutare se inserire un'eccezione per le imprese facenti parte di un gruppo, onde evitare d'introdurre ostacoli a ristrutturazioni complessive.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo III

Cessazione dell'attività del debitore

Proposta n. 12 (prof. Marina Spiotta)

Art. 34	
Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto	<u>Legittimazione dell'erede</u>
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33.	1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata <u>entro un anno dalla morte purché l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo in conseguenza di atti posti in essere precedentemente dal defunto.</u>
2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.	2. L'erede, <u>in qualità di creditore,</u> può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto <u>purché</u> l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio. <u>Detta legittimazione non spetta invece al chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato.</u>
3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.	3. L'erede, <u>anche qualora</u> chieda l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.
4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.	4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto, <u>nei confronti dei creditori concorsuali,</u> gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile. <u>Conserva invece effetti la divisione fra coeredi</u>

	<u>del patrimonio del <i>de cuius</i>.</u>
<i>Comma 4-bis – Proposta a.</i>	
4-bis. (Inesistente)	<u>4-bis. Nel caso in cui anche l’erede sia sottoposto a liquidazione giudiziale si applica l’articolo 154, terzo comma.</u>
<i>Comma 4-bis – Proposta b.</i>	
4-bis. (Inesistente)	<u>4-bis. Nel caso in cui anche l’erede sia sottoposto a liquidazione giudiziale si applica l’articolo 160.</u>
4-ter. (Inesistente)	<u>4-ter. L’erede, qualora ne ricorrano le condizioni, è altresì legittimato a chiedere l’ammissione del debitore defunto alle altre procedure concorsuali e la sua esdebitazione.</u>

Breve illustrazione della proposta

Nel 1° comma si propone di sostituire la dicitura «quando ricorrono le condizioni di cui all’art.» precedente (già contenuta nell’art. 11 l. fall.) chiarendo espressamente l’applicabilità del termine annuale e la possibilità che l’insolvenza si verifichi in data successiva alla morte, purché sia eziologicamente riconducibile ad atti posti in essere prima del decesso.

Nel 2° comma, si propone di eliminare la specificazione sulla necessaria dimostrazione dell’interesse ad agire, che appare superflua alla luce dell’art. 100 c.p.c., e di chiarire che l’erede è legittimato in qualità di creditore. Forse sarebbe anche opportuno chiarire la posizione del chiamato all’eredità e il soggetto nei cui confronti si svolge la procedura.

La modifica del 3° comma è tesa ad evitare gli equivoci che potrebbero discendere da un’esegesi *a contrariis* dell’attuale formulazione normativa e a confermare che l’erede, qualora chieda l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’imprenditore defunto, agisce come creditore del *de cuius* (e non si sostituisce a costui nel chiedere la l.g. in proprio, tanto è vero che non è necessaria la sua audizione, ferma restando la sua legittimazione a impugnare la sentenza di apertura della procedura).

La modifica al 4° comma è tesa a chiarire che l’inefficacia della separazione civilistica è relativa, ossia opera solo rispetto ai creditori (in analogia con quanto specificato, per esempio, nell’art. 142 c.c.i.i.) . Occorre inoltre chiarire la sorte della divisione fra i coeredi del patrimonio del *de cuius* avvenuta prima della liquidazione giudiziale di quest’ultimo.

L’aggiunta di un nuovo comma 4-bis pare opportuna in ossequio al criterio direttivo (art. 2, lettera m) che invitava il Governo a «riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge» delega. Sarebbe cioè opportuno chiarire se i creditori del *de cuius* possano insinuarsi nella procedura dell’erede (eventualmente

aperta) come crediti condizionati o se possano insinuarsi contestualmente in entrambe le procedure sulla falsariga di quanto stabilito per il caso di creditore di più coobbligati solidali. Occorrerebbe cioè scegliere tra un rinvio all'art. 154, 3° comma o all'art. 160 c.c.i.i.

La proposta di un 6° comma vuole essere un invito al legislatore ad avvalersi del criterio direttivo sopra ricordato per chiarire l'applicabilità del termine annuale alle procedure diverse dalla l.g. e la legittimazione degli eredi a chiedere l'esdebitazione del de cuius.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo III

Cessazione dell'attività del debitore

Proposta n. 13 (prof.ssa Marina Spiotta)

Art. 35	
Morte del debitore	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.	1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale , questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario
2. (Invariato)	2. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

Si suggerisce di uniformare il lessico o di chiarire *expressis verbis* se la medesima norma sia applicabile anche alle altre procedure concorsuali.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Proposta n. 14 (prof.ssa Marina Spiotta)

Capo III	
Cessazione dell'attività del debitore	
<u>Art. 36-bis</u>	
<u>Computo del termine annuale</u>	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
	<u>1. Il termine di cui agli artt. 33, 34 e 35 si computa secondo il calendario comune e con riferimento alla sentenza della corte di appello che accoglie il reclamo avverso l'istanza di reiezione di apertura della liquidazione giudiziale o con riferimento al decreto di ammissione del debitore al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione.</u>
Capo IV	
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza	
Sezione II	
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza	
Art. 50	
Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale	
1.-5. (Invariati)	1.-5. (Invariati)
6. I termini di cui agli articoli 33, 34,e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte	<u>6. (Abrogato)</u>

di appello.	
-------------	--

Breve illustrazione della proposta

La proposta di inserimento di un nuovo art. 36-*bis* è consequenziale alla proposta di emendamento all'art. 33, 1° comma: se il termine annuale è di prescrizione deve essere calcolato secondo il calendario comune (art. 2963 del codice civile). Le specificazioni che si suggerisce di aggiungere alla citata norma potrebbero anche essere collocate in questo nuovo articolo.

Forse sarebbe opportuno spostare e generalizzare l'art. 50, 6° comma, c.c.i.i. La teoria della *consecutio* tra procedure potrebbe infatti essere ostacolata dalle nuove definizioni di crisi e insolvenza contenute nell'art. 2 che, se intese in senso rigoroso, potrebbero far dubitare dell'interruzione del termine annuale (ma questo è un problema più ampio che si pone anche per la retrodatazione del periodo sospetto e il *dies a quo* di prescrizione dell'azione ex art. 2394 del codice civile).

L'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini dovrebbe già discendere dall'art. 9 c.c.i.i.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione I

Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 15 (avv. Salvatore Sanzo – prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 39	
Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<i>Comma 1 – Proposta a.</i>	
<p>1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.</p>	<p>1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi <u>ovvero, in difetto, i progetti di bilancio, relativi agli ultimi tre esercizi, approvati dall'organo amministrativo.</u> Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali,</p>

	contributivi e per premi assicurativi.
<i>Comma 1 – Proposta b.</i>	
<p>1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.</p>	<p>1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi <u>ed i bilanci</u> concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero <u>dall'avvio dell'attività</u> dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su <u>beni</u> in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.</p>
<p>2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.</p>	<p>2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti <u>eccedenti l'ordinaria</u> amministrazione compiuti nel <u>biennio</u> anteriore.</p>
<p>3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art.44, comma 1, lettera a).</p>	<p>3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi <u>ovvero, in difetto, i progetti di bilancio, relativi agli ultimi tre esercizi, approvati dall'organo amministrativo</u> o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art.44, comma 1, lettera a).</p>

Breve illustrazione della proposta

Comma 1 – proposta a. e comma 3 (avv. Salvatore Sanzo)

La proposta si fonda sulla constatazione che prevedere come obbligatorio il deposito dei bilanci consente – come del resto oggi accade – interpretazioni ingiustificatamente limitative dell’accesso alla procedura concorsuale, in un contesto in cui, peraltro, la legge attribuisce la legittimazione alla assunzione dell’iniziativa all’organo di gestione e non alla assemblea.

Comma 1 – proposta b. e comma 2 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

La modificazione proposta relativamente al primo comma si ritiene opportuna considerando la necessità di adottare una terminologia tecnico-giuridica. In particolare, dovrebbero essere sostituiti: (i) l’espressione “*intera esistenza*”, facendo più correttamente riferimento all’avvio dell’attività di impresa ovvero dell’attività economica o professionale; ed (ii) il termine “*cose*” con “*beni*”.

Per quanto concerne poi la modifica proposta al secondo comma della norma in commento, in primo luogo, occorre evidenziare che, poiché la definizione di “*atti di straordinaria amministrazione*”, in ambito concorsuale, richiama gli atti che determinano un depauperamento del patrimonio sociale, sembrerebbe opportuno precisare che gli atti cui la norma in commento si riferisce sono gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione regolati dal diritto societario, quali le operazioni straordinarie (*i.e.*, fusione, scissione, conferimenti, operazioni sul capitale, etc.).

Si sottolinea inoltre l’opportunità di valutare, per ragioni di equità e di praticità, la riduzione del termine di riferimento da 5 a 2 anni, al fine di contenere un’incombenza che, allo stato, pare eccessivamente onerosa per il debitore, soprattutto se trattasi di società di rilevanti dimensioni, che sono spesso interessate, nel corso degli anni, da operazioni straordinarie numerose e di varia natura.

La coincidenza del periodo temporale indicato dalla norma in esame con il periodo di prescrizione delle azioni revocatorie non sembra giustificare un adempimento di contenuto tanto ampio, considerato che un’eventuale omissione del debitore, dovuta a una mera (e scusabile) dimenticanza, potrebbe finire per essere considerata come un atto “*fraudolento*” e comportare, ad esempio, la revoca dell’ammissione alla procedura in caso concordato preventivo, e fermo restando in ogni caso il termine quinquennale previsto agli artt. 130 (*Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore*), 170 (*Limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia*) e 290 (*Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo*) del Codice.

Allo stesso modo, andrebbero altresì modificati gli artt. 67, 75, 283 cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 16 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 43	
Conclusione del procedimento	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. E' fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.	1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. <u>In caso di ricorso per concordato preventivo, tale rinuncia non può presentarsi dopo la data iniziale prevista per il voto dei creditori.</u> E' fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.
2.-3. (Invariati)	2.-3. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modifica del presente comma si ritiene necessaria in quanto, successivamente all'esercizio del voto da parte dei creditori, la rinuncia andrebbe accettata (secondo i generali principi di diritto processuale – da ritenersi applicabili mutatis mutandis alla procedura di concordato preventivo) anche da quest'ultimi o, almeno, da quelli che hanno (già) votato a favore della proposta. In particolare, il riferimento è all'art. 306, co. 1, c.p.c., rubricato "Rinuncia agli atti del giudizio", secondo cui "Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni."

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 17 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini – prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Art. 44	
Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:</p> <p><i>a)</i> se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti;</p> <p><i>b)-e)</i> (Invariati)</p>	<p>1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:</p> <p><i>a)</i> se richiesto, fissa un termine compreso tra sessanta e centoventi giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti;</p> <p><i>b)-e)</i> (Invariati)</p>
2.-5. (Invariati)	2.-5. (Invariati)
6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.	6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese.

Breve illustrazione della proposta

Comma 1 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

La modifica proposta al presente comma deriva dalla considerazione per cui sarebbe opportuno incrementare il termine di base, in quanto la durata minima di tale termine (30 giorni) risulta oggettivamente inidonea per lo svolgimento delle attività rimesse non solo al debitore, ma anche al professionista indipendente (o ai periti estimatori di taluni attivi sulle cui risultanze l'attestatore deve esprimersi), in vista del deposito della proposta concordataria o dell'accordo e considerato altresì che la proroga del predetto termine è soltanto eventuale.

L'incremento del termine di base sembra altresì necessario in considerazione dell'esigenza che, in caso di società, la proposta o il piano di risanamento o l'accordo di ristrutturazione debbano essere approvati dal consiglio di amministrazione, avuto riguardo ai termini minimi di convocazione dello stesso e all'esigenza di preventiva informativa ai membri del consiglio stesso.

Comma 6 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Si propone l'abolizione della seconda parte del comma 6.

Gli accordi con i creditori sono individuali e la loro efficacia è usualmente subordinata alla definitività dell'omologa: non pare dunque opportuno attribuire loro efficacia vincolante prima dell'omologa con la pubblicazione nel registro delle imprese.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 18 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 46	
Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.	2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.
3.-5. (Invariati)	3.-5. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta trae origine dall'assunzione per cui il concordato preventivo è una procedura che non prevede lo spossessamento del debitore che, al contrario, rimane l'unico responsabile della gestione della propria impresa di talché si avrebbe un'ingiustificata inversione di tendenza se si ricomprendessero tra i poteri del Tribunale anche quello di sentire "terzi", non indicati dal debitore e non meglio identificati, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli atti gestori da quest'ultimo richiesti.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 19 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 47	
Apertura del concordato preventivo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera <i>b</i>), con decreto:	1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera <i>b</i>), con decreto:
2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.	2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.
3.-5. (Invariati)	3.-5. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Il Codice prevede espressamente che la "fattibilità economica" del piano:

- (i) nell'ambito dei piani attestati di risanamento (art. 56) e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss.), sia attestata dal professionista indipendente; e, ancora
- (ii) nell'ambito del concordato preventivo (artt. 84 e ss), sia accertata dal Tribunale.

Una simile opzione legislativa comporta che le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza tendano nuovamente a rimettere al Tribunale poteri e prerogative che, allo stato, sono posti in capo ai creditori e tra i quali si elenca in particolare la valutazione sulla convenienza economica del piano. Una simile scelta legislativa, invero, sembra "indebolire" il carattere privatistico di tali procedure che invece è emerso più volte nel corso delle riforme che hanno interessato la Legge Fallimentare negli ultimi anni.

Sotto un diverso ed ulteriore profilo, si deve considerare che la "fattibilità economica" di un piano dipende da una moltitudine di variabili di cui la maggior parte, a ben vedere, prescinde dalle capacità dispositive del debitore. Pertanto, porre in capo al Tribunale e all'attestatore il potere/dovere di attestare la "fattibilità economica" del piano comporterebbe un'eccessiva responsabilità dei medesimi soggetti sulle sorti dell'impresa debitrice e ciò poiché:

- a. da un lato, qualora simili valutazioni fossero positive, sarebbero idonee ad ingenerare nei creditori un (ingiustificato) affidamento sulla loro correttezza senza che sia tenuta in debito conto la labilità di questa tipologia di valutazioni; e, come conseguenza di ciò,
- b. dall'altro lato, potrebbe derivare una eccessiva (ed a volte ingiustificata) severità di giudizio sulla "fattibilità economica" del piano, dovuta non tanto a rilevare la non corretta formulazione dei piani, quanto più ad evitare di incorrere in responsabilità nei confronti di coloro che su tale giudizio faranno senz'altro affidamento (ossia, i creditori ed il debitore).

In aggiunta, la valutazione di "fattibilità economica" da parte del Tribunale presupporrebbe anche l'esercizio della delega sulla formazione di sezioni specializzate dell'autorità giudiziaria in materia di imprese, che non è stato implementato.

Si ritiene pertanto necessario provvedere all'eliminazione del dovere/potere di accertare la "fattibilità economica" del piano dalla sfera di competenza (x) dell'attestatore, per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed i piani attestati di risanamento, e (y) del Tribunale, per quanto riguarda il concordato preventivo, fermo restando che l'attestatore dovrà continuare ad esprimersi (i) sulla fattibilità del piano di risanamento, (ii) sull'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e (iii) sulla "fattibilità" del piano concordatario. Unica eccezione a tale regola potrà essere rappresentata dall'ipotesi in cui siano state presentate dai creditori opposizioni all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. Quest'ultima deroga, più nel dettaglio, è necessaria al fine di uniformare la normativa interna con quanto previsto dalla recente direttiva europea n. 1023/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 secondo cui all'art. 14 (*Valutazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa*), co. 1: "L'autorità giudiziaria o amministrativa adotta una decisione sulla valutazione dell'impresa del debitore solo qualora il piano di ristrutturazione sia contestato da una parte interessata dissenziente (...)".

Qualora, diversamente dalla proposta di emendamento qui formulata, si intendesse mantenere il potere/dovere dell'attestatore e del Tribunale di effettuare il giudizio sulla "fattibilità economica" del piano,

quest'ultimo dovrebbe essere circoscritto *"nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole"*, come correttamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., n. 11497/2014 relativamente al piano di concordato; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., n. 13719/2016 relativamente al piano di risanamento attestato).

Per effetto di quanto precedentemente proposto, sarebbero da modificare anche gli artt. 48, 56, 57, 80 a cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 20 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini – prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Art. 48	
Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.	2. <u>Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.</u> Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere <u>nel medesimo termine di</u> almeno <u>dieci</u> giorni prima dell'udienza.
3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.	3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e, <u>in caso di opposizione da parte dei creditori dissenzienti,</u> la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.
<i>Comma 4 – proposta a.</i>	

<p>4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.</p>	<p>4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni <u>dalla pubblicazione</u> degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, <u>verificando in tal caso anche la fattibilità economica del piano</u>, provvede all'omologazione con sentenza.</p>
<p><i>Comma 4 – proposta b.</i></p>	
<p>4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.</p>	<p>4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, <u>il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese.</u> I creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione del <u>provvedimento di fissazione dell'udienza</u> nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, <u>sentiti il debitore e gli opposenti in camera di consiglio, decide sulle</u> opposizioni <u>e</u> provvede <u>sulla domanda di</u> omologazione con sentenza.</p>
<p>5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>	<p>5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, <u>degli istituti di previdenza e assistenza obbligatorie o degli enti locali</u>, quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione, <u>degli istituti di previdenza e assistenza obbligatorie o degli enti locali</u> è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>
<p>6. (Invariato)</p>	<p>6. (Invariato)</p>
<p>7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati <u>e previo accertamento dello stato di</u></p>

insolvenza, l'apertura della liquidazione giudiziale.

Breve illustrazione della proposta

Commi 2 e 3, comma 4 – proposta a. e comma 7 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

La modifica proposta al comma 2 deriva dalla considerazione per cui il presente comma prevede, per come è attualmente formulato, dei termini eccessivamente ristretti per tutte le parti coinvolte. Il debitore ha a disposizione solo 8 giorni per esaminare le opposizioni presentate e soli 3 giorni per valutare il contenuto del parere del commissario giudiziale al fine di predisporre e depositare le proprie eventuali memorie. Ciò potrebbe determinare un vero e proprio *vulnus* del diritto di difesa del debitore. Tali termini, difatti, sembrano incompatibili con un'approfondita analisi delle questioni dedotte, avuto riguardo alle possibili complessità degli argomenti trattati e impediscono al debitore, di fatto, di potere collazionare e depositare documentazione specifica ove necessario (perizie, pareri legali, etc.) e di svolgere adeguate deduzioni e controdeduzioni.

L'opponente, dal canto proprio, dispone di pochissimi giorni per analizzare, in vista dell'udienza, il contenuto degli atti depositati dalle altre parti e, cioè, di 5 giorni per l'esame del parere del commissario giudiziale e solo di 2 giorni per esaminare la memoria del debitore.

Le tempistiche scandite dalla norma, infine, rendono molto difficile la disamina approfondita, da parte del Tribunale, di tutta la documentazione depositata in vista dell'udienza, che è previsto venga celebrata appena 2 giorni dopo il deposito dell'ultima memoria.

In tale prospettiva, le modifiche proposte consentiranno anche al debitore di svolgere deduzioni in udienza, chiedendo un termine per depositare memorie ed eventuali documenti.

La sostituzione della parola "dall'iscrizione" con "dalla pubblicazione" nel comma 4 è consequenziale alla proposta sub art. 57, cui si rinvia.

La modifica al comma 3 e all'ultima parte del comma 4 è consequenziale a quella proposta sub art. 47 a cui si rinvia.

La modifica al comma 7 si ricollega al disposto dell'articolo 121 del Codice, a mente del quale le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori "*che siano in stato di insolvenza*".

Si ritiene, per tale ragione, che ogni ipotesi di apertura della procedura di liquidazione giudiziale debba essere preceduta dal preventivo accertamento di tale stato, onde evitare il rischio che anche gli imprenditori che si trovino in uno stato di crisi diverso dall'insolvenza vengano assoggettati a tale procedura.

Ciò al fine di chiarire l'assenza di qualsivoglia ipotesi automatica di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Analoghe modifiche sono proposte per gli artt. 49 e 106.

Comma 4 – proposta b. e comma 5 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Si propone di fissare un'udienza camerale, anche in considerazione dell'ampliamento delle ipotesi di accordi di ristrutturazione a efficacia estesa.

Stante l'eliminazione della pubblicità degli accordi (art. 44, comma 6), si propone di pubblicare nel registro delle imprese unicamente il provvedimento di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al tribunale.

Si propone di estendere il *cram down* anche agli istituti di previdenza e assistenza obbligatorie e agli enti locali, oltre che all'amministrazione finanziaria: spesso, infatti, sono proprio gli istituti previdenziali e gli enti locali a ostacolare l'omologazione degli accordi.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Proposta n. 21 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

<p>Titolo II</p> <p>Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi</p> <p>Capo IV</p> <p>Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza</p> <p>Sezione II</p> <p>Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza</p>	
Art. 49	
Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera <i>a</i>), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera <i>d</i>), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.	2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati <u>e previo accertamento dello stato di insolvenza</u> , il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera <i>a</i>), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera <i>d</i>), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.
3.-5. (Invariati)	3.-5. (Invariati)
<p>Titolo IV</p> <p>Strumenti di regolazione della crisi</p>	

Capo III Concordato preventivo Sezione IV Provvedimenti immediati	
Art. 106	
Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.	3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero <u>e previo accertamento dello stato di insolvenza</u> , apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

Breve illustrazione della proposta

Come illustrato nell'art. 48, ai sensi dell'articolo 121 del Codice, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori "che siano in stato di insolvenza".

Si ritiene, per tale ragione, che ogni ipotesi di apertura della procedura di liquidazione giudiziale debba essere preceduta dal preventivo accertamento di tale stato, onde evitare il rischio che anche gli imprenditori che si trovino in uno stato di crisi diverso dall'insolvenza vengano assoggettati a tale procedura.

Ciò al fine di chiarire l'assenza di qualsivoglia ipotesi automatica di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (corrispondente al fallimento nella terminologia utilizzata dalla Legge Fallimentare).

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 22 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Art. 50	
Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-4. (Invariato)	1.-4. (Invariato)
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della metà. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.	<u>5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza è notificata alle parti, a cura della cancelleria e in via telematica.</u> Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione, <u>nel termine di cui all'articolo 51, comma 13.</u> La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.
6. I termini di cui agli articoli 33, 34, e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.	6. (Abrogato, <u>vedi Proposta n. 14</u>)

Breve illustrazione della proposta

Si propone di applicare alla sentenza della corte d'appello che dichiara aperta la liquidazione giudiziale il medesimo *dies a quo* e il medesimo termine previsti dall'art. 51, comma 13, per il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in sede di reclamo contro sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 23 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Art. 51	
Impugnazioni	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-13. (Invariati)	1.-13. (Invariati)
14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza.	14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. <u>Proposto ricorso per cassazione, quando dalla sentenza della corte d'appello possa derivare grave e irreparabile danno, si applica l'articolo 52.</u>
15. (Invariato)	15. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

Si propone di introdurre la possibilità di adottare i provvedimenti interinali di cui all'art. 52 anche quando venga impugnata con ricorso per cassazione la sentenza della corte d'appello, purché sussista il presupposto del grave e irreparabile danno, analogamente a quanto prevede l'art. 373 c.p.c. per sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di seconde cure. Si colmerebbe così una lacuna nell'attuale disciplina, che rende inammissibili le istanze proposte ai sensi dell'art. 373 c.p.c. (v. App. Torino, 29 giugno 2016, in *Riv. esecuzione forzata*, 2017, 709, con nota critica di A. Pisani) e che può determinare gravi pregiudizi per le parti, per i creditori, per la procedura concorsuale e per la continuità aziendale.

Le modifiche possono essere inserite anche come comma aggiunto all'art. 52.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Proposta n. 24 (prof. Stefano A. Cerrato)

Titolo III Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza Capo IV Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza Sezione II Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza	
Art. 53	
Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.	2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, <u>compromessi in arbitrato irrituale e quelli in arbitrato rituale qualora gli arbitri debbano pronunciare secondo equità</u> , alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.
3.-6. (Invariati)	3.-6. (Invariati)
Titolo IV	

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione III

Effetti della presentazione della domanda di concordato

Art. 94

Effetti della presentazione della domanda di concordato

Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.	2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi <u>in arbitrato irrituale e quelli in arbitrato rituale qualora gli arbitri debbano pronunciare secondo equità</u> , le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
3.-6. (Invariati)	3.-6. (Invariati)

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo I

Imprenditori individuali e società

Sezione I

Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 132	
Integrazione dei poteri del curatore	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.	1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi <u>in arbitrato irrituale e quelli in arbitrato rituale qualora gli arbitri debbano pronunciare secondo equità</u> , le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.
2.-4. (Invariati)	2.-4. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Si devono superare antiche superstizioni, come quella che considera la devoluzione arbitrale un atto abdicativo della piena ed effettiva tutela del diritto (e quindi, in fondo, abdicativo del diritto stesso) o comunque "pericoloso" per i creditori concorsuali, e come tale qualificato di amministrazione straordinaria (art. 808 cod. proc. civ. nel testo del 1940).

Questa idea, figlia di un periodo in cui (anni Quaranta) l'arbitrato era visto con sospetto, era evidente nell'aver indicato la stipulazione di compromessi fra gli atti che debbono essere autorizzati dal giudice delegato a pena di inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato (art. 167, comma 2, l. fall.) e fra gli atti per cui è richiesta l'autorizzazione del comitato dei creditori nella liquidazione giudiziale (art. 35, comma 1, l. fall.).

Tali norme, riproposte nel codice della crisi (con l'aggiunta del nuovo art. 53, comma 2, disposizione che non ha corrispondenti nell'attuale legge fallimentare), non hanno ragione di essere. La devoluzione in arbitrato non è atto né astrattamente idoneo a danneggiare i creditori né di straordinaria amministrazione (nuovo art. 808 cod. proc. civ.), sicché non paiono esservi controindicazioni ad affidarne la decisione in autonomia al debitore in concordato o al curatore nella liquidazione giudiziale, quantomeno per il caso più prossimo al modello della giustizia ordinaria, cioè l'arbitrato rituale con decisione secondo diritto.

La proposta è dunque di circoscrivere l'intervento autorizzatorio ai soli casi di arbitrato irrituale oppure rituale ma con decisione di equità (art. 828 cod. proc. civ., ipotesi che in effetti si distanziano in qualche misura dal meccanismo giudiziale ordinario).

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 25 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini – prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Art. 54	
Misure cautelari e protettive	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione , su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.	1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale.
2.-4. (Invariati)	2.-4. (Invariati)
5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato,	5. (Abrogato)

fissando la durata delle misure.	
6.-7. (Invariati)	6.-7. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Comma 1 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

La modifica proposta deriva dalla considerazione per cui, come osservato anche dalla dottrina (*Ex multis, AMBROSINI S., Il nuovo concordato preventivo: “finalità”, “presupposti” e controllo sulla fattibilità del piano (con qualche considerazione di carattere generale), 2019, in IlCaso.it*), l’introduzione delle misure cautelari nell’ambito del concordato preventivo è in controtendenza rispetto al *favor* del Legislatore per le soluzioni negoziate della crisi d’impresa.

Comma 5 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Si propone di abolire il comma 5, per disciplinare il procedimento sulle misure cautelari e protettive interamente nell’art. 55. Tra l’altro, quanto disposto nel comma 5 risulta di difficile coordinamento con il contenuto dell’art. 55.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 26 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Art. 55	
Procedimento	Procedimento <u>relativo alle misure cautelari e protettive</u>
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Nei casi previsti dall'art. 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.	<u>1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento relativo alle misure cautelari e protettive. Il procedimento è assegnato al giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.</u>
2. Il giudice, nei casi di cui all'art. 54, comma 1, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'art. 41, assegnando all'istante un termine	2. Il giudice, <u>per le misure cautelari</u> di cui all'art. 54, comma 1, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'art. 41, assegnando all'istante un termine

perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.	perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
3. Nel caso previsto all'art. 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed è reclamabile ai sensi dell'art. 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'art. 54, comma 2.	3. Nei casi previsti all'art. 54, commi 2, 3 e 4 , il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, provvede con decreto sulle misure protettive, stabilendone la durata, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed è reclamabile ai sensi dell'art. 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'art. 54, comma 2.
4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.	4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il giudice , sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124 . La disposizione si applica anche quando il giudice accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.
5. (Invariato)	5. (Invariato)
6. (Inesistente)	6. Si applicano gli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Breve illustrazione della proposta

Le proposte, correlate all'abolizione del comma 5 dell'art. 54, intendono disciplinare unitariamente il procedimento per le misure cautelari e protettive, affidandolo sempre al giudice designato (anche relativamente alla revoca o modifica delle misure protettive per atti in frode).

La proposta di modifica si completa con il richiamo alle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme, in quanto compatibili.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo I

Accordi

Sezione I

Strumenti negoziali stragiudiziali

Proposta n. 27 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 56	
Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
<p>2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:</p> <p>a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;</p> <p>b) le principali cause della crisi;</p> <p>c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;</p> <p>d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;</p> <p>d) gli apporti di finanza nuova;</p> <p>e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.</p>	<p>2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:</p> <p>a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa <u>a una data di riferimento non antecedente ai quattro mesi precedenti;</u></p> <p>b) le principali cause della crisi;</p> <p>c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;</p> <p>d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;</p> <p>d) <u>ove previsti,</u> gli apporti di finanza nuova;</p> <p>e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e</p>

	la situazione in atto.
3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.	3. (Abrogato)
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità e giuridica economica del piano.	4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
5.-6. (Invariati)	5.-6. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta in relazione al comma 1, lettera *a*), è da ritenersi opportuna per definire una data di riferimento della situazione contabile, in modo che i piani, a tutela dei creditori, si fondino su dati sufficientemente aggiornati, considerando che la *best practice*, mutuando i termini di riferimento delle operazioni straordinarie previsti dal diritto societario, individua tale data nei 4 mesi precedenti, anche al fine di evitare contrasti tra le prassi dei diversi Tribunali di merito, tenuto conto che alcuni di essi hanno ritenuto necessarie date più recenti, altri hanno tollerato date più risalenti.

La modifica proposta poi in relazione al comma 1, lettera *d*), si ritiene necessaria onde evitare che si crei l'equivoco circa la obbligatorietà dell'apporto di nuove risorse nell'ambito dei piani di risanamento.

La modifica proposta al comma 3 si rende necessaria, prima che opportuna, in quanto l'allegazione di tutta la documentazione di cui all'art. 39 risulta ridondante ai fini del piano di risanamento ed anche di problematica gestione operativa (si pensi alla pubblicazione nel registro delle imprese del piano completo di allegati).

Considerando, inoltre, che il piano può essere pubblicato presso il competente registro delle imprese, la documentazione prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 56, comma 3, e dell'art. 39 del Codice (di per sé già problematica sotto il profilo cartaceo) diverrebbe pubblica a propria volta, con evidenti problematiche di gestione dei profili di riservatezza di talune informazioni nei confronti dei terzi. Sarebbe dunque opportuno prevedere che *(i)* la documentazione dell'art. 39 del Codice venga eventualmente depositata presso l'attestatore, in luogo dell'allegazione al piano di risanamento e, in ogni caso, *(ii)* tale documentazione venga esaminata dal professionista indipendente, che dovrebbe – come attualmente la *best practice* prevede – elencarla tra la "*documentazione esaminata*" nella propria relazione.

Conseguenzialmente, dovrebbe essere modificato anche l'art. 57 cui si rinvia.

La modifica del comma 4 è consequenziale a quella proposta sub art. 47 a cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo I

Accordi

Sezione II

Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione

Proposta n. 28 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini – dott. Lorenzo Benedetti)

Art. 57	
Accordi di ristrutturazione dei debiti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.	2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56.
2.-4. (Invariati)	2.-4. (Invariati)
<i>Comma 4-bis – Proposta a.</i>	
4-bis. (Inesistente)	<u>4-bis. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese.</u>
<i>Comma 4-bis – Proposta b.</i>	
4-bis. (Inesistente)	<u>4-bis. Sono inefficaci eventuali patti che comportino lo scioglimento automatico dei contratti in corso di esecuzione per effetto dell'avvio delle trattative per la stipulazione di un accordo di ristrutturazione o della presentazione della relativa domanda di</u>

omologazione.

Breve illustrazione della proposta

Comma 2 e comma 4-bis – proposta a. (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

La modifica al comma 2 è consequenziale a quella proposta sub art. 56, comma 2, cui si rinvia.

La modifica proposta si fonda sulla considerazione per cui è opportuno uniformare la disciplina del Codice relativamente alla pubblicità degli accordi di ristrutturazione dei debiti e ciò poiché, sebbene l'articolo in commento nulla dica sul tema, è invece previsto:

- (i) all'art. 48, co. 4, del Codice che *“Quando e' depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese”*; e
- (ii) all'art. 58, co. 2, del Codice che *“In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione e' dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48”*.

In aggiunta, sempre al fine di uniformare la disciplina degli accordi di ristrutturazione nell'ambito del Codice, sarebbe opportuno modificare il disposto dell'art. 48, co. 4, sostituendo il termine *“iscrizione”* con il termine *“pubblicazione”* anche per fugare ogni possibile dubbio sul *dies a quo* per le opposizioni, come da proposta sub art. 48 cui si rinvia.

Comma 4-bis – proposta b. (dott. Lorenzo Benedetti)

L'inefficacia delle clausole contrattuali che prevedano lo scioglimento automatico del contratto pendente quando una delle due parti esperisca un tentativo di ristrutturazione (c.d. *ipso facto clauses*) deve essere prevista, oltre che per il concordato (si veda la proposta sub art. 97), anche per gli accordi di ristrutturazione, giacché ciò è imposto dall'art. 7 della Direttiva *Insolvency* in relazione a i quadri di ristrutturazione preventiva fra i quali sono da annoverare anche gli AdR.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo I

Accordi

Sezione II

Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione

Proposta n. 29 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 58	
Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.</p>	<p>1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche del piano <u>che incidono sulle modalità e sulle tempistiche di rimborso dei creditori aderenti</u>, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche degli accordi <u>che incidano sulle modalità e sulle tempistiche di rimborso dei creditori aderenti</u>.</p>
<p>2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al</p>	<p>2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche del piano <u>che incidano sulle modalità e sulle tempistiche di rimborso dei creditori aderenti</u>, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.</p>

tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.	Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.
--	--

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta deriva dalla considerazione per cui dalla versione attuale dell'articolo non si comprende esattamente quali siano quelle "modifiche sostanziali" per cui si dovrebbero applicare le previsioni della norma.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo I

Accordi

Sezione II

Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione

Proposta n. 30 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 61	
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.	1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima classe , individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: <i>a)</i> tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti; <i>b)</i> l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità	2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: <i>a)</i> tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti; <i>b)</i> l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità

<p>aziendale;</p> <p>c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;</p> <p>d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;</p> <p>e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.</p>	<p>aziendale;</p> <p>c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla classe rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla classe, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una classe;</p> <p>d) i creditori della medesima classe non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;</p> <p>e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.</p>
<p>3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.</p>	<p>3. I creditori della medesima classe non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.</p>
<p>4. (Inviariato)</p>	<p>4. (Inviariato)</p>
<p>5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p>	<p>5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più classi tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima classe. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p>
<p>Art. 62</p>	
<p>Convenzione di moratoria</p>	

Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.</p>	<p>1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima classe.</p>
<p>2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:</p> <p>a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;</p> <p>b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;</p> <p>c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;</p> <p>d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l' idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).</p>	<p>2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:</p> <p>a) tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;</p> <p>b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla classe rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla classe, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una classi;</p> <p>c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima classe non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;</p> <p>d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l' idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).</p>
<p>3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il</p>	<p>3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima classe non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il</p>

<p>mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>	<p>mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>
<p>4.-7. (Inviariati)</p>	<p>4.-7. (Inviariati)</p>

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta deriva dall'opportunità di utilizzare il termine "classe" (in luogo di "categoria"), mutuandolo dalla disciplina del concordato preventivo. Al riguardo, invero, è opportuno considerare che ai raggruppamenti di creditori effettuati nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti si applicano le stesse regole interpretative elaborate dalla giurisprudenza con riferimento alla procedura concordataria, in relazione alle "classi" di creditori.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo I

Accordi

Sezione II

Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione

Proposta n. 31 (prof. Maurizio Irrera)

Art. 64	
Effetti degli accordi sulla disciplina societaria	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482- <i>bis</i> , commi quarto, quinto e sesto, e 2482- <i>ter</i> del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545- <i>duodecies</i> del codice civile.	1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482- <i>bis</i> , commi quarto, quinto e sesto, e 2482- <i>ter</i> del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, nn. 4 e 8 , e 2545- <i>duodecies</i> del codice civile.
2. (Invariato)	2. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

La proposta costituisce il necessario corollario della proposta di modifica dell'art. 380, Cod. crisi (a cui si rinvia), in forza della quale si è proposto di introdurre, all'art. 2484, comma 1), n. 8), del codice civile una causa di scioglimento delle società consistente nella perdita di continuità aziendale.

Essa è finalizzata a far venir meno gli effetti della causa di scioglimento dalla data di deposito della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione e sino alla data di omologazione del medesimo.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo II

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Proposta n. 32 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 67	
Procedura di ristrutturazione dei debiti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
<p>2. La domanda è corredata dell'elenco:</p> <p><i>a)</i> di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;</p> <p><i>b)</i> della consistenza e della composizione del patrimonio;</p> <p><i>c)</i> degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p><i>d)</i> delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p><i>e)</i> degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.</p>	<p>2. La domanda è corredata dell'elenco:</p> <p><i>a)</i> di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;</p> <p><i>b)</i> della consistenza e della composizione del patrimonio;</p> <p><i>c)</i> degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi due anni;</p> <p><i>d)</i> delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p><i>e)</i> degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.</p>
3.-6. (Invariati)	3.-6. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modificazione è consequenziale a quella proposta sub art. 39, cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo II

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Proposta n. 33 (prof.ssa Francesca Angiolini)

Art. 70	
Omologazione del piano	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.	4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice su istanza del debitore, dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, dispone altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
5.-12. (Invariati)	5.-12. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Nel piano del consumatore si rileva una protezione più debole del sovraindebitato in quanto l'inibitoria rispetto ad eventuali azioni esecutive individuali, nella fase antecedente all'omologazione, non opera automaticamente rappresentando, al contrario, solo una facoltà per il giudice che potrà disporla qualora ravvisi che la prosecuzione di una specifica procedura esecutiva possa rappresentare un pregiudizio per la fattibilità del piano. Così, la copertura rispetto alle iniziative dei creditori non ha carattere generale e non

consegue automaticamente dal deposito della proposta. Sarebbe allora offrire una maggiore tutela una disposizione che preveda, anche nel piano, la sospensione automatica di tutte le azioni esecutive, così come previsto nell'ipotesi di concordato minore, al fine di garantire al debitore un ombrello protettivo generale senza la necessità di una scelta discrezionale da parte del giudice.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo II

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Proposta n. 34 (dott. Alberto Crivelli)

Art. 71	
Esecuzione del piano	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
	<u>1-bis. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede l'OCC. Si applica l'articolo 114, 4° comma.</u>
2.-4. (Invariati)	2.-4- (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La disposizione richiede un emendamento perché la previsione di esecuzione a cura del debitore, pur sotto la vigilanza dell'OCC, tra l'altro in contraddizione con gli obblighi di rendiconto in capo a quest'ultimo (la giurisprudenza ha condivisibilmente escluso qualsiasi obbligo di rendiconto in caso di mera vigilanza Cass. 25 ottobre 2017, n. 25330), non tiene conto della necessità di provvedere alla cessione dei beni tramite procedure competitive, principio immanente alle procedure concorsuali (come affermato in più pronunce della SC e ricavabile del resto dagli artt. 90 e 91 del codice), per imprescindibili esigenze di legalità e trasparenza, la cui gestione da parte di un consumatore è difficilmente ipotizzabile. Si consideri poi che quasi sempre i beni del debitore sono già oggetto di pignoramento, e quindi l'omologa avrebbe l'effetto francamente eccessivo di rimetterli nella disponibilità del debitore. Lasciare quindi la scelta della gestione delle vendite all'OCC ai sensi dell'art.65 al solo debitore rende la disciplina a mio parere incompleta e forse anche incongruente con le stesse finalità del codice.

D'altronde la previsione di un terzo soggetto di nomina giudiziale (nella specie il liquidatore) ancorché non previsto dalla proposta concordataria, è stata ritenuta del tutto compatibile con la scelta della composizione della crisi dalla giurisprudenza, che infatti ha individuato tale nomina (nella specie in ipotesi di concordato in continuità con riguardo alla liquidazione di beni non strumentali alla continuazione) come scelta meramente organizzativa non incidente sul contenuto della proposta del debitore (Cass. 10.8.2017, n.19925)

Proporrei allora di aggiungere un 4° comma del tenore sopra riportato.

Tale ultima disposizione - fermo restando che l'esecuzione negli altri casi (cioè ove non occorra attività liquidatoria) resterà in capo al debitore sotto la mera vigilanza dell'OCC - renderebbe applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di cessione dettate per la di liquidazione giudiziale, oggetto di richiamo da parte della disciplina del concordato preventivo, e così si armonizzerebbe la disciplina della procedura in oggetto con le esigenze di legalità suddette e al contempo si conferirebbe l'espletamento delle relative procedure ad un soggetto professionale, il ché tra l'altro si giustifica per la loro problematica gestione da parte di un consumatore, sebbene sotto la vigilanza dell'OCC.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo II

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III

Concordato minore

Proposta n. 35 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 75	
Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. Il debitore deve allegare alla domanda:</p> <p><i>a)</i> il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;</p> <p><i>b)</i> una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;</p> <p><i>c)</i> l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;</p> <p><i>d)</i> gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p><i>e)</i> la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.</p>	<p>1. Il debitore deve allegare alla domanda:</p> <p><i>a)</i> il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;</p> <p><i>b)</i> una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;</p> <p><i>c)</i> l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;</p> <p><i>d)</i> gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi due anni;</p> <p><i>e)</i> la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.</p>
2.-3. (Invariati)	2.-3. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modificazione è consequenziale a quella proposta sub art. 39, cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo II

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III

Concordato minore

Proposta n. 36 (dott. Alberto Crivelli)

Art. 78	
Procedimento	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.	1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta <u>definitiva, eventualmente modificata a seguito dell'interlocuzione di cui all'articolo 80, 3° comma, e del decreto.</u>
2.-4. (Invariati)	2.-4- (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Alla disposizione in argomento mi parrebbe opportuno, affinché il voto venga espresso dai creditori in maniera consapevole, e mancando una sede quale era l'adunanza degli stessi, che la proposta comunicata fosse quella definitiva, così da evitare le incertezze che si hanno con l'attuale formulazione della l. 3/12 in merito alla possibilità di modificare la domanda ed eventualmente ripetere le comunicazioni e adeguare relazione e verifiche giudiziali. Il momento ultimo andrebbe quindi individuato nell'interlocuzione conseguente ad eventuali opposizioni da parte dei creditori.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo II

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III

Concordato minore

Proposta n. 37 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 80	
Omologazione del concordato minore	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.	1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. <u>In caso di contestazioni, il giudice verifica anche la fattibilità economica del piano.</u>
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.	3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e, <u>in caso di opposizione da parte dei creditori dissenzienti,</u> la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.
4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre	4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre

<p>opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.</p>	<p>opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, <u>verificando in tal caso anche la fattibilità economica del piano,</u> provvede all'omologazione con sentenza.</p>
<p>5.-7. (Invariati)</p>	<p>5.-7. (Invariati)</p>

Breve illustrazione della proposta

La modifica è consequenziale a quella proposta sub art. 47 a cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo II

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III

Concordato minore

Proposta n. 38 (dott. Alberto Crivelli)

Art. 81	
Esecuzione del piano	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
	<u>1-bis. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede l'OCC. Si applica l'articolo 114, 4° comma.</u>
2.-5. (Invariati)	2.-5. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Si propone qui un emendamento del tutto analogo a quello indicato a proposito dell'art.71 in tema di esecuzione della ristrutturazione dei debiti del consumatore per analoghe ragioni. L'attuale versione del testo in particolare non consente l'applicazione dell'art.114 tramite il richiamo generale di cui all'art.74, 4° co. Si noti che anche così la disciplina dell'esecuzione differirà da quella del concordato preventivo per la non compatibilità con l'art.81 dell'art.118, 4° co., in quanto la disciplina dell'inadempimento è specificamente prevista dal comma 3° dell'art.81.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione I

Presupposti e inizio della procedura

Proposta n. 39 (prof. Maurizio Irrera)

Art. 89	
Riduzione o perdita del capitale della società in crisi	Riduzione o perdita del capitale o perdita della continuità della società in crisi
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482- <i>bis</i> , commi quarto, quinto e sesto, e 2482- <i>ter</i> del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545- <i>duodecies</i> del codice civile.	1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482- <i>bis</i> , commi quarto, quinto e sesto, e 2482- <i>ter</i> del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società' per riduzione o perdita del capitale sociale o per perdita della continuità aziendale di cui agli articoli 2484, nn. 4 e 8 , e 2545- <i>duodecies</i> del codice civile.
2. (Invariato)	2. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

La proposta costituisce il necessario corollario della proposta di modifica dell'art. 380, Cod. crisi (a cui si rinvia), in forza della quale si è proposto di introdurre, all'art. 2484, comma 1), n. 8), del codice civile una causa di scioglimento delle società consistente nella perdita di continuità aziendale.

Essa è finalizzata a far venir meno gli effetti della causa di scioglimento in pendenza di procedura concordataria e sino all'omologazione del concordato.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione I

Presupposti e inizio della procedura

Proposta n. 40 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 90	
Proposte concorrenti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-4. (Invariati)	1.-4. (Invariati)
5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 2, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24.	5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 2, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia <u>tempestivamente</u> avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24 <u>e abbia seguito in buona fede le indicazioni dell'OCRI.</u>

Breve illustrazione della proposta

L'art. 90 prevede una misura premiale (aggiuntiva rispetto a quelle di cui all'art. 25) basata su due presupposti, alternativi: a. che "il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta", oppure b. "utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24".

Ora, a mio sommo avviso, il primo presupposto non può mai verificarsi poiché nella disciplina della allerta non vi è alcuna disposizione che preveda in capo al debitore la possibilità di aprire la procedura “di allerta”; è infatti consentito al debitore di avviare la procedura “di composizione” (art. 19), ma non quella “di allerta” se con tale espressione si intende – arg. ex art. 12 – la procedura diretta alla “tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa”, a meno di ritenere (ma sarebbe una interpretazione limitante, che ci si riferisca al caso in cui, avvertito della crisi ex art. 14, l'organo amministrativo assuma iniziative per superare lo stato di crisi. La previsione può quindi essere eliminata mantenendo solo il secondo presupposto.

Quanto a quest'ultimo, si nota una disomogeneità lessicale (con rilevanza anche sostanziale) rispetto all'art. 25, poiché lì ci si riferisce alla tempestività dell'avvio oltre che all'aver seguito in buona fede le indicazioni dell'OCRI, mentre qui si parla di “utile avvio”, espressione non perspicua che potrebbe peraltro indurre a chiedersi se ci si debba riferire a concetti come l'“utile inizio” della gestione di affari altrui ex art. 2031 del codice civile.

Poiché non sembrano esservi ragioni per introdurre una disparità di presupposti, si propone di modificare il secondo presupposto allineandolo a quanto previsto dall'art. 25.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione I

Presupposti e inizio della procedura

Proposta n. 41 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 91	
Offerte concorrenti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.	1. Quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni <u>essenziali per l'esercizio dell'attività di impresa</u> , il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di <u>cessione dell'azienda oggetto di</u> affitto.
2.-11. (Invariati)	2.-11. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La proposta di modifica della prima parte del presente comma si fonda sulla considerazione per cui sarebbe opportuno definire più specificamente le ipotesi rilevanti, ai fini dell'applicazione della disciplina delle offerte concorrenti, tra i possibili "trasferimenti" dei singoli cespiti dell'impresa debitrice onde evitare

l'instaurazione di procedure competitive, con conseguente perdita di tempo e di *chance* di vendita, per beni di scarso valore.

Con riferimento poi all'ipotesi di "*affitto di azienda*", è opportuno considerare che rientra tra i principi della Legge Delega l'applicabilità della disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale anche "*nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato*" (Art. 6, co. 1, lettera *i*), n. 3) della Legge Delega.

Si dovrebbe disciplinare tuttavia più esplicitamente nel dettaglio quale sia l'oggetto della procedura competitiva tra (*i*) l'azienda in sé, con conseguente scioglimento *ex lege* del contratto di affitto, ovvero (*ii*) l'azienda gravata dall'affitto. Dunque, in quest'ottica, l'integrazione proposta determinerebbe l'applicabilità della norma in esame all'ipotesi in cui venga ceduta un'azienda gravata dal contratto di affitto.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione III

Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

Proposta n. 42 (dott. Lorenzo Benedetti)

Art. 97	
Contratti pendenti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte.	1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. <u>Sono inefficaci eventuali patti contrari.</u> Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte.
2.-13. (Invariati)	2.-13. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Nell'ambito della disciplina dei contratti pendenti nel concordato non è replicata la prescrizione dell'inefficacia delle clausole (molto diffuse nei contratti internazionali) che prevedono l'automatico

scioglimento dei contratti, allorché una delle parti ricorra a una procedura di crisi/insolvenza (c.d. *ipso facto clauses*). Tale previsione va reintrodotta *i)* essendo il naturale corollario del principio di prosecuzione dei contratti nel concordato sancito anche dalla norma in esame; *ii)* essendo prevista dall'art. 95 per i contratti con la pubblica amministrazione; *iii)* essendo prevista all'art. 172 c.c.i.i. in caso di liquidazione giudiziale; *iv)* essendo prevista dall'art. 186-*bis* l.fall.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione III

Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

Proposta n. 43 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 99	
Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori , decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.	4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.
5.-6. (Invariati)	5.-6. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta trae origine dall'assunzione per cui il concordato preventivo e/o gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono procedimenti che non prevedono lo spossessamento del debitore che, al contrario, rimane l'unico responsabile della gestione della propria impresa di talché si avrebbe un'ingiustificata inversione di tendenza se si ricomprendessero tra i poteri del Tribunale anche quello di sentire "terzi", non indicati dal debitore e non meglio identificati, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli atti da quest'ultimo richiesti.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione III

Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

Proposta n. 44 (dott. Lorenzo Benedetti)

Art. 102	
Finanziamenti prededucibili dei soci	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. In deroga agli articoli 2467 e 2497- <i>quinquies</i> del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.	1. In deroga agli articoli 2467 e 2497- <i>quinquies</i> del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci, <u>da chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e dalle imprese sottoposte a tale attività</u> , in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.
2. (Invariato)	2. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

L'aggiunta che si propone al comma 1 ha una duplice funzione. Da un lato coordinare il contenuto precettivo della disposizione con il suo *incipit*: quest'ultimo menziona la deroga all'art. 2497 *quinquies* del codice civile, mentre nella parte precettiva l'articolo menziona solo i finanziamenti dei "soci" e non quelli infragruppo disciplinati dalla norma da ultimo menzionata. Dall'altro, la modifica ha la funzione di coordinare la previsione in questione con l'art. 292 c.c.i.i. Il secondo comma di tale norma prevede che "La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102". Dunque, si intende disattivare la postergazione prevista per i finanziamenti infragruppo dal comma 1 dell'art. 292 c.c.i.i., ma si

rinvia ai finanziamenti previsti dall'art. 102, che sono solo quelli erogati dai soci. Del resto, l'art. 292 c.c.i.i. disattiva la postergazione, ma non attribuisce la prededuzione al pari di quanto previsto dalla versione attuale dell'art. 102 per i finanziamenti dei soci..

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione V

Voto nel concordato preventivo

Proposta n. 45 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 107	
Voto dei creditori	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.	3. Almeno venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di	4. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di

<p>concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.</p>	<p>concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. <u>Nei successivi cinque giorni</u>, il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al <u>commissario giudiziale</u> gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.</p>
<p>5.-9. (Invariati)</p>	<p>5.-9. (Invariati)</p>

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta ai commi 3 e 4 si rende necessaria al fine di attribuire un adeguato termine di difesa al debitore per poter riscontrare eventuali osservazioni e controdedurre alle deduzioni dei creditori.

Con particolare riferimento all'ultima parte del comma 4, si propone di modificare il destinatario dell'informativa del debitore sostituendo al "*giudice*" il "*commissario giudiziale*" in quanto le osservazioni e le contestazioni dei creditori ai sensi della prima parte del medesimo comma vengono inviate al commissario giudiziale ed è poi quest'ultimo che relaziona al giudice delegato ai sensi del successivo comma 5 dell'articolo in commento secondo cui, difatti, "*Il commissario giudiziale (...) informa il giudice delegato [delle osservazioni e contestazioni pervenute, n.d.r.].*"

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione V

Omologazione del concordato preventivo

Proposta n. 46 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 115	
Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.	2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità <u>in conformità a quanto previsto all'articolo 2393 del codice civile.</u> Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.
3. (Invariato)	3. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta al comma 2 del presente articolo è basata sull'esigenza di rendere ancora utilizzabile lo strumento del concordato preventivo liquidatorio che, qualora entrasse in vigore il presente comma dell'art. 115 com'è attualmente formulato, non sarebbe più utilizzato dal *management* proprio per l'elevato rischio di vedersi notificare azioni di responsabilità dai liquidatori giudiziali.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione V

Omologazione del concordato preventivo

Proposta n. 47 (dott. Lorenzo Benedetti)

Art. 118	
Esecuzione del concordato	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-5. (Invariati)	1.-5. (Invariati)
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza . Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario.	6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario.
7.-8. (Invariati)	7.-8. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La riduzione “soggettiva” dell’operatività del meccanismo sostitutivo in esame ai soli voti della *maggioranza*, chiaramente ispirata alle soluzioni accolte dagli ordinamenti spagnolo e francese, solleva una serie di perplessità: di là dalla difficoltà di individuare, in concreto, il socio e, soprattutto, i soci di maggioranza, come pure la maggioranza alla quale si intenda fare riferimento, a non essere chiara è la stessa ragione di discriminare, a tal fini, e in questo ambito, tra maggioranza e minoranza.

Una distinzione siffatta ha senso quando si tratta di dare rilevanza a profili *individuali*, come quelli della *imputazione della responsabilità*, che il sistema spagnolo mostra non soltanto di circoscrivere a chi, disponendo di un numero di voti a tal fine sufficiente, ha impedito irragionevolmente l’adozione di determinate deliberazioni, ma di graduare in funzione del contributo di ciascun socio alla formazione della maggioranza: e, rispettivamente, dell’*individuazione delle partecipazioni sociali oggetto di cessione forzata*, che il sistema francese limita a quelle detenute dal socio di maggioranza o comunque sufficienti ad impedire la modificazione del capitale. La medesima distinzione risulta, invece, del tutto priva di significato qualora la si riferisca ad un meccanismo nel quale, trattandosi soltanto di garantire la possibilità di modificare la struttura organizzativa della società in esecuzione della proposta approvata ed omologata, a venire in considerazione è un fenomeno, quello della deliberazione, non soltanto *collettivo*, ma retto dal *principio di maggioranza*.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo I

Imprenditori individuali e società

Sezione I

Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Proposta n. 48 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 123	
Poteri del giudice delegato	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:</p> <p><i>a)-f)</i> (invariati)</p> <p><i>g)</i> nomina gli arbitri, su proposta del curatore;</p> <p><i>h)-i)</i> (invariati)</p>	<p>1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:</p> <p><i>a)-f)</i> (invariati)</p> <p><i>g)</i> nomina gli arbitri, su proposta del curatore, <u>verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;</u></p> <p><i>h)-i)</i>(invariati)</p>
<p>2.-3. (Invariati)</p>	<p>2.-3. (Invariati)</p>

Breve illustrazione della proposta

Rispetto all'attuale art. 25 l.fall., il futuro art. 123 c.c.i.i. modifica la dialettica fra curatore e giudice delegato nella fase di scelta e nomina degli arbitri; spetta al giudice la nomina (anche se ovviamente sarà il curatore a conferire l'incarico) ma gli è sottratta la verifica del rispetto delle condizioni di legge, che dunque dovrebbe far carico al curatore, tuttavia in posizione di possibile conflitto di interessi nelle proposte di nomina, oppure anche solo inadeguato ad effettuare un controllo di legittimità che per natura spetta al magistrato.

La proposta è di ripristinare in capo al giudice delegato il controllo sulla sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge in occasione di nomina di arbitri.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Proposta n. 49 (prof.ssa Marina Spiotta)

Capo I	
Imprenditori individuali e società	
Art. 125	
Nomina del curatore	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamenti proposti
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.	4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura <u>della liquidazione giudiziale</u> e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
Capo II	
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale	
Art. 197	
Presenza in consegna dei beni del debitore da parte del curatore	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamenti proposti
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici	2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della <u>sentenza di apertura della liquidazione giudiziale</u> ai competenti uffici, perché sia trascritto

registri.	nei pubblici registri.
Capo VIII	
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società	
Art. 262	
Patrimoni destinati ad uno specifico affare	
Testo d.lgs. 14/2019	
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.	3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della liquidazione giudiziale , detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.

Breve illustrazione della proposta

Nelle norme sopra elencate compare ancora la parola «fallimento» e suoi derivati.

Sono refusi da correggere in ossequio al *restyling* linguistico imposto dall'art. 2, 1° comma, lettera a), della legge delega.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo I

Imprenditori individuali e società

Sezione II

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Proposta n. 50 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 143	
Rapporti processuali	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
	<u>3-bis. Nei procedimenti arbitrali, anche irrituali, in corso alla data della sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del principio del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio e possono anche disporre la sospensione del procedimento. Si applica il secondo comma dell'articolo 816-sexies del codice di procedura civile.</u>

Breve illustrazione della proposta

La proposta trae spunto dalla constatazione che l'arbitrato è un procedimento eccentrico rispetto al giudizio civile e non ne condivide le medesime tecnicità procedurali. L'assenza di regole ad hoc genera quindi incertezza e contrasti applicativi fra interpreti ed operatori.

In particolare, si pone la questione degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti arbitrali pendenti, tema su cui si registra una frattura fra i sostenitori dell'estensione della regola dell'interruzione (che tuttavia in arbitrato non esiste) e coloro che propendono per applicare l'istituto della sospensione, viceversa

disciplinato in modo puntuale anche per i casi in cui la parte venga meno per “altre cause”, fra le quali sicuramente può annoverarsi l’effetto privativo di legittimazione derivante dalla liquidazione giudiziale.

Si propone di adottare questa seconda opzione, più coerente con il regime generale del diritto dell’arbitrato.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo I

Imprenditori individuali e società

Sezione IV

Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Proposta n. 51 (dott. Lorenzo Benedetti)

Art. 164	
Pagamenti di crediti non scaduti e postergati	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.	3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti, <u>oppure da questi ultimi a favore di chi esercita attività di direzione e coordinamento.</u>

Breve illustrazione della proposta

L'art. 292, comma 1, c.c.i.i. contempla oggi la postergazione anche dei finanziamenti ascendenti (dalle eterodirette alla capogruppo). Ne consegue che a tale novità va raccordata anche la previsione dell'inefficacia di cui all'art. 164, comma 3, c.c.i.i. – che attualmente comprende nel proprio ambito applicativo solo i finanziamenti discendenti e quelli c.d. *cross-stream* – poiché l'inefficacia del rimborso è lo strumento per attribuire efficacia concreta, effettività, alla postergazione.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo I

Imprenditori individuali e società

Sezione IV

Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Proposta n. 52 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 166	
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:</p> <p>a)-c) (Invariati)</p> <p>d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;</p> <p>e)-g) (Invariati)</p>	<p>3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:</p> <p>a)-c) (Invariati)</p> <p>d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;</p> <p>e)-g) (Invariati)</p>
<p>4. (Invariato)</p>	<p>4. (Invariato)</p>

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta si ritiene necessaria in quanto con l'attuale formulazione della norma verrebbe implicitamente – e del tutto ingiustamente – posto in capo ai creditori l'onere di provare che non erano a conoscenza del comportamento doloso e/o colposo dell'attestatore o del debitore ovvero di entrambi. Si tratta, per di più, di una prova non agevole in quanto attinente alla sfera volitivo-psicologica dei predetti soggetti (difficilmente percepibile dall'esterno) di talché si potrebbe persino giungere al paradosso per cui i creditori, dopo aver accettato stralci e/o riscadenziamenti delle proprie creditorie, debbano anche restituire i pagamenti ottenuti, fermo restando il principio di carattere generale "*fraus omnia corrumpit*".

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo I

Imprenditori individuali e società

Sezione V

Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Proposta n. 53 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 192	
Clausola arbitrale	<u>Procedimento</u> arbitrale
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.	<u>1. Lo scioglimento del contratto a norma delle disposizioni della presente Sezione non si estende alla clausola compromissoria che devolva ad arbitri la decisione di controversie relative allo scioglimento stesso e alle conseguenze che ne derivano, e in ogni caso non determina l'improcedibilità dell'arbitrato che abbia ad oggetto controversie ad esso relative salvo che il curatore, entro quindici giorni dallo scioglimento, dichiari agli arbitri di rinunciare al procedimento. Si applica l'articolo 310 del codice di procedura civile.</u>
	<u>1-bis. Il precedente comma si applica anche agli arbitrati attivati sulla base di compromessi aventi ad oggetto controversie relative ad un contratto sciolto a norma delle disposizione della presente Sezione.</u>

Breve illustrazione della proposta

La proposta si scompone in due parti.

Nel primo comma, la prima parte del primo periodo vuole riaffermare anche nel campo concorsuale il principio dell'autonomia della clausola compromissoria sancito dal codice di procedura civile prevedendo che lo scioglimento del curatore da un contratto che la contenga non ne determina il venir meno per tutte le controversie relative allo scioglimento medesimo o alle sue conseguenze.

La seconda parte del primo periodo propone una soluzione per ovviare alla critica rivolta in dottrina alla regola attuale dell'automatica caducazione dei procedimenti arbitrali pendenti in conseguenza dello scioglimento del contratto cui accede una clausola compromissoria (testo attuale dell'art. 192). Tale regola è ritenuta eccessivamente rigida e fonte di costi e spreco di risorse nella misura in cui non consente al curatore di valutare se sia vantaggioso proseguire un arbitrato, magari giunto alle fasi finali. La proposta vuole lasciare all'autonomia del curatore la scelta se proseguire o meno negli arbitrati in corso, regolando anche gli effetti della rinuncia.

Il secondo comma propone di estendere le stesse regole anche al caso di arbitrati attivati dall'imprenditore in bonis in forza di compromessi relativi a contratti dai quali il curatore si sciolga.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo II

Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

Proposta n. 54 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 204	
Formazione ed esecutività dello stato passivo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
<p>2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:</p> <p><i>a)</i> i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;</p> <p><i>b)</i> i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;</p> <p><i>c)</i> i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.</p>	<p>2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:</p> <p><i>a)</i> i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;</p> <p><i>b)</i> i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;</p> <p><i>c)</i> i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale <u>ovvero con lodo rituale, ancora impugnabile ai sensi dell'articolo 828 del codice di procedura civile, sottoscritto da tutti gli arbitri ovvero dalla maggioranza di essi nel caso di cui all'articolo 823, comma 2, n. 7, del codice di procedura civile, prima della medesima dichiarazione.</u> Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.</p>
3.-4. (Invariati)	3.-4. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

E' ormai dato positivo che il lodo rituale abbia efficacia di sentenza. Tuttavia, l'art. 204 nel regolare i casi di ammissione al passivo con riserva si limita a indicare le sentenze di giudici ordinari o speciali (fra cui è poco agevole, essendo una norma di natura speciale, includere i lodi arbitrali). Inoltre, il concetto di "giudicato" non è applicabile ai lodi, creando quindi un'ulteriore difficoltà ermeneutica.

La proposta mira quindi a rendere incontestabile l'ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con lodo ancora impugnabile, estendendo anche all'impugnazione del lodo l'autorizzazione al curatore a proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo IV

Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione I

Disposizioni generali

Proposta n. 55 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 213	
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.	3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio ed il loro possibile esito . Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.
4. (Invariato)	4. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta al presente comma si ritiene necessaria per ripristinare l'obbligo in capo al curatore, già previsto dall'art. 104 *ter* della Legge Fallimentare, di compiere una valutazione di convenienza sull'esperimento delle azioni giudiziali, giacché le stesse sottraggono risorse – spesso anche significative – alla massa dei creditori.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo VII

Concordato nella liquidazione giudiziale

Proposta n. 56 (prof.ssa Marina Spiotta)

Art. 246	
Efficacia del decreto	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamenti proposti
1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206.	1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall' articolo 245 .

Breve illustrazione della proposta

Per la Relazione di accompagnamento la formulazione è sostanzialmente corrispondente a quella dell'art. 130 L. fall.

In realtà, mentre l'attuale norma del r.d. n. 267/1942 contiene un rinvio all'art. 129 L. fall., l'art. 246 c.c.i.i. non richiama il corrispondente art. 245 c.c.i.i., ma rimanda all'art. 206 che disciplina le opposizioni allo stato passivo, con la conseguenza che la proposta di concordato diventerebbe efficace solo dopo anni dalla sua approvazione.

Questo refuso, se non corretto, rappresenterebbe un disincentivo alla soluzione concordataria, che invece la legge delega aveva espressamente chiesto d'incentivare.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Proposta n. 57 (dott. Angelo Napolitano – prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Capo X	
Esdebitazione	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
Sezione I	Sezione I
Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata	L'esdebitazione <u>conseguente alla</u> liquidazione giudiziale <u>e alla</u> liquidazione controllata
Art. 278	
Oggetto e ambito di applicazione	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.	1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura <u>di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata</u> .
2.-3. (Invariati)	2.-3. (Invariati)
4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'art. 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura di una procedura liquidatoria.	4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'art. 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti <u>che si siano eventualmente succeduti negli</u> ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura <u>della liquidazione giudiziale o controllata</u> .
5.-7. (Invariati)	5.-7. (Invariati)
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto

(Inesistente)	Sezione II
	<u>Condizioni e procedimento della esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale</u>
Art. 279	
Condizioni temporali di accesso	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
Art. 280	
Condizioni per l'esdebitazione	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
Art. 281	
Procedimento	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'art. 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.	4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo <u>solo in parte soddisfatti</u> , i quali possono proporre reclamo a norma dell'art. 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.
5.-7. (Invariati)	5.-7. (Invariati)
Sezione II	Sezione III
Esdebitazione del sovraindebitato	<u>Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto</u> sovraindebitato

Art. 282	
Esdebitazione di diritto	Esdebitazione <u>conseguente alla liquidazione controllata</u>
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.	1. L'esdebitazione conseguente alle procedure di liquidazione controllata opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto dichiarativo dell'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
2. Restano ferme le preclusioni di cui all'art. 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'art. 69, comma 1.	2. Restano ferme le preclusioni di cui all'art. 280. <u>Il consumatore e il professionista, inoltre, non possono ottenere l'esdebitazione conseguente alla liquidazione controllata se hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.</u>
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'art. 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.	3. <u>Il provvedimento</u> con cui il giudice dichiara, ai sensi del <u>comma 1, l'esdebitazione conseguente alla procedura di liquidazione controllata o accerta la sussistenza di condizioni ostative, ai sensi del comma 2,</u> è comunicato al pubblico ministero e ai creditori <u>o al debitore</u>, i quali possono proporre reclamo a norma dell'art. 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.
Art. 283	
Debitore incapiente	<u>Esdebitazione particolare del sovraindebitato incapiente</u>
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla	3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla

<p>seguinte documentazione:</p> <p>a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;</p> <p>b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p>d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.</p>	<p>seguinte documentazione:</p> <p>a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;</p> <p>b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi due anni;</p> <p>c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p>d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.</p>
4.-9. (Invariati)	4.-9. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Artt. 278-282 (dott. Angelo Napolitano)

Ai sensi del primo comma dell'art. 278 CCII, l'esdebitazione consiste nella liberazione dei debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.

Si tratta di una prima definizione oggettiva dell'ambito di operatività della nozione di esdebitazione, che tuttavia non pare precisa e soddisfacente.

Gli articoli compresi nella sezione I del Capo X del titolo V del codice, infatti, si riferiscono alla esdebitazione giudiziale, cioè a quella che consegue ad un provvedimento giurisdizionale.

Se è così, tale forma di esdebitazione non può conseguire ad ogni procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni, in quanto, ad esempio, anche il concordato preventivo può prevedere solo la liquidazione dei beni, e se esso viene eseguito determina di diritto l'esdebitazione del soggetto proponente, senza necessità che tale effetto consegua ad una pronuncia costitutiva o dichiarativa di un giudice.

Sarebbe preferibile, allora, circoscrivere la disciplina dell'esdebitazione all'effetto che consegue alle procedure di liquidazione giudiziale e controllata, e l'art. 278, opportunamente modificato, potrebbe essere la sede per disciplinare l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'esdebitazione di cui al capo X del titolo V, all'interno di una sezione I intitolata all'esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione controllata.

Così, secondo questa logica, una norma come quella del comma 3 dell'art. 278 CCII avrebbe dovuto essere collocata in una sezione I intitolata alle disposizioni generali sulla esdebitazione, mentre oggi è collocata in una sezione I che, pur essendo intitolata "Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione

giudiziale e nella liquidazione controllata”, disciplina (ad eccezione dell’art. 278) le condizioni e il procedimento della esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale.

Il comma 4 dell’art. 278 CCII dispone che “Se il debitore è una società o un ente, le condizioni stabilite dall’art. 280 per il conseguimento del beneficio devono sussistere anche con riferimento ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l’apertura di una procedura liquidatoria”.

Orbene, premesso che il nucleo centrale degli artt. 278 e 279 CCII avrebbe dovuto essere posto come disposizioni generali sulla esdebitazione in un’ipotetica sezione I del capo X, sorge il dubbio se il limite del triennio sia riferito alle persone che si siano avvicendate nella compagine sociale, nel senso che le condizioni del beneficio devono sussistere con riferimento a tutti coloro che si siano avvicendati quali soci illimitatamente responsabili o come legali rappresentanti negli ultimi tre anni prima del deposito della domanda volta all’apertura della liquidazione, o se invece il limite temporale del triennio debba essere riferito alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’esdebitazione, con la conseguente irrilevanza delle condizioni ostative verificatesi oltre il triennio.

Dovrebbe preferirsi la prima interpretazione, non avendo senso, ad esempio, considerare irrilevante una condanna per bancarotta fraudolenta riportata dall’ultimo legale rappresentante della società già passata in giudicato poco prima del triennio anteriore all’apertura della procedura, e per la quale non sia intervenuta ancora la riabilitazione [lettera a) del primo comma dell’art. 280 del codice].

Tuttavia, *de iure condendo*, sarebbe meglio specificarlo per non dare adito a dubbi.

Gli articoli da 279 a 281 si riferiscono specificamente alle condizioni e al procedimento della esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale, sicché sarebbe opportuno accorparli all’interno di un’autonoma e specifica sezione.

L’attuale sezione II, intitolata “Esdebitazione del sovraindebitato”, dovrebbe diventare sezione III, intitolata “Disposizioni in tema di esdebitazione del soggetto sovraindebitato”, per contenere un art. 282 rimaneggiato anche nella rubrica, e un art. 283 che già nella rubrica avverta che l’esdebitazione dell’incapiente non ha nulla a che fare con la liquidazione controllata.

A differenza dell’esdebitazione nell’ambito della liquidazione giudiziale, quella nell’ambito della liquidazione controllata, stando alla rubrica dell’art. 282 CCII (esdebitazione di diritto), opera senza la necessità di una pronuncia giurisdizionale costitutiva.

Il decreto motivato previsto dal comma 1 dell’art. 282 del codice, allora, ha una mera natura dichiarativa e ricognitiva, essendo utile ad imprimere certezza alla verifica dell’effetto esdebitatorio.

Al tribunale spetterà, in particolare, verificare che il soggetto sovraindebitato da esdebitare non abbia riportato condanne per i delitti indicati nell’art. 280, comma 1, lettera a) del codice e, se consumatore, non abbia già beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda sfociata nell’apertura della liquidazione controllata (così dovendosi intendere il rinvio all’art. 69, comma 1, CCII), non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte in precedenza e non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Non si comprende il motivo per il quale il comma 2 dell'art. 282 del codice, tra le condizioni ostative all'esdebitazione, cita solo quella di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 280.

In particolare, non sembra eticamente accettabile, né giustificabile in base ad altri parametri, che il sovraindebitato (imprenditore minore, imprenditore agricolo, professionista o consumatore che sia), nonostante abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, o aggravato il dissesto, o abbia fatto ricorso abusivo al credito, possa comunque fruire dell'esdebitazione di cui all'art. 282 del codice; la stessa considerazione vale per il sovraindebitato che non abbia collaborato o abbia ostacolato l'andamento della procedura di liquidazione controllata.

Non si comprende, inoltre, per quale motivo solo al consumatore si applicano, con riferimento all'esdebitazione, le cause ostative previste dall'art. 69, comma 1, CCII, in parte coincidenti con quelle di cui all'art. 280 comma 1 lettera *d*) ed *e*).

De iure condendo, dunque, occorre coordinare l'articolo 280 CCII con il primo comma dell'art. 282 ed estendere le cause ostative all'esdebitazione dell'imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale all'esdebitazione del sovraindebitato, alle quali dovrebbe essere aggiunta, per il consumatore e il professionista, l'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

L'abbandono del rinvio all'art. 69, comma 1, CCII, con l'estensione della disciplina di cui all'art. 280 CCII, consentirebbe, inoltre, di eliminare l'asimmetria del *dies a quo* per il computo, a ritroso, dei cinque anni nei quali non vi deve essere stata una precedente esdebitazione: l'art. 69, comma 1, CCII pone quale *dies a quo* la domanda di accesso al piano di ristrutturazione, mentre il *dies a quo* per il computo a ritroso deve essere individuato nella scadenza dei tre anni dalla apertura della liquidazione controllata, o dal provvedimento di chiusura del procedimento, se anteriore al triennio, analogamente a quanto previsto ora, solo per la esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale, dall'art. 280 CCII.

Sempre *de iure condendo*, occorre prevedere una forma di pubblicità notizia anche per i provvedimenti dichiarativi dell'esdebitazione del consumatore e del professionista, magari prevedendo la pubblicazione sul sito web del Tribunale procedente ed in quello del Ministero della Giustizia, secondo gli artt. 70, commi 1 e 8 e 78, comma 2, lettera *a*).

Il decreto del tribunale ricognitivo dell'effetto esdebitatorio della liquidazione controllata del sovraindebitato è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, che possono proporre reclamo ex art. 124 del codice entro trenta giorni. Non si comprende il motivo per il quale la norma escluda il debitore dal novero dei soggetti legittimati a reclamare, nel caso in cui il provvedimento dichiarativo accerti una causa ostativa all'esdebitazione del sovraindebitato.

Sicché tale legittimazione la si deve affermare in via interpretativa, anche per non creare ingiustificate disparità di trattamento con l'imprenditore sottoposto alla liquidazione giudiziale.

De iure condendo, dunque, sarebbe opportuno non lasciare la questione della legittimazione del debitore a proporre reclamo all'interpretazione degli operatori, includendo esplicitamente il debitore nel novero dei legittimati ad impugnare.

Inoltre, un'ultima integrazione da apportare all'attuale testo del CCII dovrebbe essere quello di chiarire se, ai fini dell'esdebitazione in conseguenza della liquidazione giudiziale, sia o meno necessario che il debitore abbia o meno soddisfatto parzialmente i creditori e, se sì, in quale percentuale.

L'attuale formulazione dell'art. 281 CCII sembra induca a ritenere che ai fini dell'esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale sia sufficiente un pur minimo soddisfacimento delle ragioni dei creditori concorsuali, con l'esclusione della sola ipotesi di totale incapienza del debitore soggetto a liquidazione giudiziale.

Tuttavia, *de iure condendo*, sarebbe il caso di esplicitarlo, utilizzando una formula linguistica che valorizzi non la mancata integrale soddisfazione dei creditori ammessi al passivo, bensì la solo parziale soddisfazione delle loro ragioni.

Art. 283 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

La modificazione è consequenziale a quella proposta sub art. 39, cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo I

Regolazione della crisi o dell'insolvenza del gruppo

Proposta n. 58 (avv. Luca Boggio)

Art. 284	
Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Essa deve inoltre fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497- <i>bis</i> del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.	4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. <u>A tal fine i piani di cui al comma 1 devono indicare anche la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, che può anche essere in frutto dell'attribuzione di vantaggi compensativi ai sensi dell'articolo 285, comma 5.</u> Essa deve inoltre fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497- <i>bis</i> del codice civile. <u>Quando la domanda sia proposta ai sensi dei commi 1 e 2, l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), deve avere per oggetto anche le ragioni di maggiore convenienza di cui al primo periodo, la</u>

	<u>quantificazione del beneficio stimato di cui al secondo periodo, nonché le informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali di cui al terzo periodo.</u> Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.
5. (Invariato)	5. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

L'introduzione di un nuovo secondo periodo nel 4° comma dell'art. 284 ha lo scopo immediato di offrire una più adeguata informativa ai soci ed ai creditori in ordine agli effetti stimati dei piani concordatari unitari o collegati, che possono presentare complessità non agevolmente risolvibili da parte di chi non abbia partecipato alla loro elaborazione. Inoltre, in linea con l'idea che debbano essere chiari vantaggi e rischi che l'adozione dei piani concordatari comportano, è fondamentale che vi sia trasparenza in ordine alle modalità con le quali dovrebbe acquisirsi il risultato utile per i creditori, nonché la rilevanza della riorganizzazione di gruppo per la singola impresa ad essa appartenente. La modifica, inoltre, è essenziale per l'applicazione dello strumento di perequazione che si suggerisce di introdurre per effetto del "nuovo" 8° comma dell'art. 286.

Il quarto periodo che si propone di inserire nel 4° comma chiarisce che, per l'importanza che riveste nel contesto del procedimento concordatario, la relazione attestativa del professionista indipendente, nel caso di piani di gruppo, deve soffermarsi in modo particolarmente specifico su taluni aspetti distintivi della domanda unitaria: le ragioni di maggiore convenienza di cui al primo periodo, la quantificazione del beneficio stimato di cui al secondo periodo, nonché le informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali di cui al terzo periodo.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo I

Regolazione della crisi o dell'insolvenza del gruppo

Proposta n. 59 (avv. Luca Boggio e prof. Dario Latella)

Art. 285	
Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-2. (Invariato)	1.-2. (Invariato)
3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al comma 1 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola società, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.	3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola impresa , attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società.	4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa .
5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive società dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la	5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive imprese dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la

sussistenza di un pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole società dal piano di gruppo.	sussistenza di un pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.
---	--

Breve illustrazione della proposta

L'art. 285 lascia immaginare che i trasferimenti infragruppo, finalizzati talora a “compensare” *deficit* di singole imprese a favore di altre, dovranno necessariamente coordinarsi con le finalità dei piani unitari o reciprocamente interferenti (art. 284, 1° comma), ossia la «... *maggior convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese*» rispetto all'alternativa di «... *un piano autonomo per ciascuna impresa*» (art. 284, 4° comma). Pertanto, non si comprende per quale ragione l'art. 285, nel prevedere che le contestazioni dei creditori debbano farsi valere mediante opposizione all'omologa (3° comma), limiti esclusivamente alle “liquidazioni selettive” o alle altre operazioni prospettate per assicurare la continuità aziendale (1° comma) e non anche alle «*operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo*» (2° comma), che invece possono risultare addirittura più decisive nell'ottica del risanamento di gruppo. Il correttivo proposto chiarisce che il piano unitario (o i piani interferenti) possono legittimamente comportare effetti pregiudizievoli derivanti da trasferimenti di risorse o altre operazioni contrattuali e riorganizzative, doverosamente sottoposti alla delibazione giudiziale al pari di quelli di cui al 1° comma. L'inserimento del riferimento al 2° comma consente di attribuire alle operazioni e ai trasferimenti in parola una portata più ampia, tale cioè da ricomprendere atti depauperativi che possono spiegarsi soltanto alla luce del risanamento di gruppo e, quindi, tali da dover essere sottoposti (come le operazioni di cui al 1° comma) sia alla delibazione giudiziale omologatoria, che al giudizio sulla contestazione individuale (3° comma e 5° comma per i soci). Infine, detto inserimento del riferimento al 2° comma consente anche di armonizzare le finalità della procedura di gruppo, sia sotto il profilo finalistico («... *maggior convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese*», art. 284, 1° comma), che sotto quello funzionalistico («*consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna*», art. 284, 5° comma), che ancora sotto quello degli interessi («... *che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società*», art. 285, 4° comma).

La sostituzione del termine “società” con quello di “impresa” o “imprese” negli artt. 285, 3°, 4° e 5° comma, è funzionale a rendere omogeneo in ogni sua parte il testo rispetto alla definizione di “gruppo di imprese” di cui all'art. 2, lettera *h*).

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo I

Regolazione della crisi o dell'insolvenza del gruppo

Proposta n. 60 (avv. Luca Boggio)

Art. 286	
Procedimento di concordato di gruppo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. (Invariato)	2. (Invariato)
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.	3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive, <u>salvo che il diverso grado di complessità e di frequenza delle attività richieste al commissario unico non richiedano l'adozione, anche congiunta, di criteri diversi.</u>
4. (Invariato)	4. (Invariato)
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.	5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata <u>dall'impresa</u> loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
6. (Invariato)	6. (Invariato)
6-bis. (Inesistente)	<u>6-bis. Se il concordato di gruppo proposto con unico</u>

	<u>ricorso ai sensi dell'articolo 284, comma 1, prevede la cessione dei beni ai sensi dell'articolo 114, il tribunale, quando omologa, nomina un unico liquidatore giudiziale o un collegio di liquidatori giudiziali per tutte le imprese del gruppo, nonché un comitato di tre o cinque creditori per ciascuna impresa del gruppo per assistere alla liquidazione. Si applica l'articolo 114 in quanto non diversamente disposto.</u>
7. (Invariato)	7. (Invariato)
7-bis. (Inesistente)	<u>7-bis. Nei casi di cui comma 7, l'impresa o le imprese del gruppo hanno diritto di ricevere dalle altre imprese del gruppo una o più somme di danaro a compensazione del minor soddisfacimento che i creditori ricaveranno rispetto alla liquidazione giudiziale della singola impresa. Qualora più imprese del gruppo vantino il diritto di compensazione di cui al primo periodo, le somme che a tal fine devono essere rese disponibili sono ripartite proporzionalmente all'ammontare delle compensazioni alle quali ciascuna di esse avrebbe titolo. L'obbligo di compensazione delle altre imprese del gruppo non può eccedere il beneficio per ciascuna stimato ai sensi dell'articolo 284, comma 4, secondo periodo. Qualora più imprese del gruppo siano tenute alla compensazione di cui al primo periodo, il relativo onere è ripartito tra le medesime proporzionalmente all'ammontare del beneficio per ciascuna di esse stimato ai sensi dell'articolo 284, comma 4.</u>

Breve illustrazione della proposta

Le modifiche suggerite nel 3° comma dell'art. 286 sono dirette ad assicurare che l'onere del commissario possa essere distribuito in modo più equilibrato quando le attività del commissario in relazione alle masse attive e passive delle singole imprese del gruppo si prospettino come significativamente, poiché, ad esempio, soltanto talune di esse proseguano l'attività oppure sia prevedibile la presentazione di un maggior numero di istanze di autorizzazione per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, per la sospensione o lo scioglimento di contratti o, ancora, sia necessario svolgere procedure competitive. In tali casi, un criterio rigidamente rapportato alla sola dimensione di ciascuna massa attiva non risponde

necessariamente sia al parametro costituzionale di proporzionalità che a quello di giustizia del processo. Inoltre, i diversi criteri di riparto dei costi della procedura unitaria sarebbero indicati nella proposta su cui i creditori sono chiamati a votare per masse; ciò dovrebbe rendere più accettabile deroghe rispetto alla rigida proporzionalità sugli attivi.

Come per la sostituzione proposta con riferimento all'art. 285, la sostituzione del termine "società" con quello di "impresa" o "imprese" nell'art. 286, 5° comma, è funzionale a rendere omogeneo in ogni sua parte il testo rispetto alla definizione di "gruppo di imprese" di cui all'art. 2, lettera h).

In linea con le previsioni di consolidazione procedurale contenute in particolare negli artt. 284, 1° comma, e 286, 2° comma, si suggerisce l'istituzione anche della figura del liquidatore giudiziale unico o, per i casi più complessi, del collegio di liquidatori per tutte le imprese del gruppo, mantenendo tuttavia la pluralità di comitati dei creditori allo scopo di prevenire le negative conseguenze dei conflitti di interessi tra masse concordatarie. Necessario il richiamo, con gli opportuni adattamenti, dell'art. 114.

Le integrazioni della disciplina dell'impossibilità di risoluzione o annullamento del concordato proposte con il testo dell'8° comma dell'art. 286 sono funzionali a realizzare una maggiore perequazione tra i creditori delle imprese del gruppo, quando si avverino situazioni di inattuazione dei piani concordatari omologati, e ciò "distribuendo in compensazione" i benefici che detti piani di gruppo dovrebbero produrre.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo II

Procedura unitaria di liquidazione giudiziale

Proposta n. 61 (Luca Boggio)

Art. 287	
Liquidazione giudiziale di gruppo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.	2. In tal caso, il tribunale nomina, <u>tenuto conto delle circostanze e finalità di cui al primo comma, nonché della necessità di prevenire i conflitti tra gli interessi delle diverse masse e</u> salvo che sussistano specifiche ragioni <u>contrarie</u> , un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo. <u>Qualora, nel corso della procedura unitaria, vengano meno le ragioni poste a fondamento della nomina di un unico giudice delegato o di un unico curatore oppure sopravvengano o comunque emergano ragioni contrarie, il tribunale provvede senza indugio alla nomina di giudici delegati o curatori diversi per ciascuna impresa del gruppo.</u>
3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.	3. Nel programma di liquidazione il curatore <u>unico</u> illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese, <u>nonché le probabili ragioni di conflitto tra gli interessi delle diverse masse e le misure di prevenzione ragionevolmente adottabili. Il curatore unico dà comunque adeguata informativa nelle relazioni di cui all'articolo 130 in ordine alle misure di prevenzione dei conflitti di interessi tra le diverse</u>

	<p><u>masse adottate o, comunque, in corso di adozione. Fermo il ricorso agli articoli 78 e seguenti del codice di procedura civile, oltre che nei casi di cui all'articolo 291-bis o comunque quando applicabile, il curatore unico deve chiedere al tribunale la nomina di uno o più curatori speciali per la cura degli interessi di ciascuna massa attiva o passiva in relazione a singoli atti, affari o attività. La violazione delle disposizioni per la prevenzione dei conflitti di cui ai periodi che precedono costituiscono causa di revoca del curatore.</u> Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive, <u>salvo che il diverso grado di complessità della liquidazione delle masse attive non richieda l'adozione, anche congiunta, di criteri diversi.</u></p>
4. (Invariato)	4. (Invariato)
5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.	5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa, <u>anche dinanzi al tribunale dinanzi al quale è pendente la procedura di liquidazione giudiziale di cui è organo.</u>
6. (Inesistente)	<p><u>6. Quando il tribunale, adito ai sensi del comma precedente, ravvisi i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa del gruppo, provvede, nel rispetto dei principi previsti dal comma 2, all'estensione a tale impresa della procedura di liquidazione giudiziale già pendente confermando le nomine di giudice delegato e curatore già compiute, salvo che l'estensione non sia prevedibile che pregiudicherà l'economicità e la tempestività delle attività da compiersi in tale procedura.</u></p>

Breve illustrazione della proposta

Il 2° comma deve essere più chiaramente coordinato con il primo, sollecitando specifica attenzione del tribunale nel valutare l'opportunità di nominare un unico curatore anche alla luce delle circostanze e finalità indicate al 1° comma come fattori fondamentali nel ricorso ad una procedura unitaria.

In secondo luogo, deve essere più chiaramente sollecitata una specifica attenzione del tribunale nel valutare l'opportunità di nominare un unico curatore anche alla luce dei possibili conflitti tra gli interessi delle diverse masse, atteso che nei gruppi di imprese i conflitti di interessi sono sistematici, senza affidare la protezione di ciascuna massa alla sola indicazione oggi presente nella relazione illustrativa.

Tenuto conto che le esigenze possono modificarsi nel tempo, che possono emergere situazioni o ragioni prima non note o che la nomina di un unico giudice delegato o di un unico curatore potrebbero rivelarsi non più opportune, deve essere chiaro che il tribunale ha il potere di porre rimedio, pena l'inefficienza e l'ingiustizia della procedura.

Le modifiche suggerite nel 3° comma sono dirette ad assicurare che il curatore unico dedichi particolare cura alla prevenzione dei conflitti, individuandoli in anticipo e predisponendo specifiche misure destinate ad evitarne gli effetti potenzialmente pregiudizievole. Di tale attività deve informare gli organi della procedura – ed, in particolare, i comitati dei creditori delle singole imprese del gruppo – e deve essere chiaro che la violazione delle disposizioni espone il curatore alla revoca. Al di là di quanto già previsto dal Codice di Procedura Civile, analoghe correttezza e chiarezza nell'interesse dei creditori inclusi nelle singole masse passive deve essere perseguita anche attraverso la sostituzione temporanea del curatore unico con curatori speciali per singoli atti, affari o attività che coinvolgano più di una massa attiva o passiva.

L'integrazione dell'ultimo periodo del 3° comma è funzionale a ricercare una più equilibrata distribuzione degli oneri della gestione unitaria della procedura di gruppo, poiché un criterio rigidamente rapportato alla sola dimensione di ciascuna massa attiva non risponde necessariamente sia al parametro costituzionale di proporzionalità che a quello di giustizia del processo.

L'inciso finale che si propone di inserire in chiusura del 5° comma, consentirebbe di realizzare l'unicità di procedura anche in tempi successivi e derogando agli ordinari criteri di competenza territoriale in conformità con quanto previsto nel 1° e nel 4° comma.

L'aggiunta del 6° comma completa il quadro abbozzato con la previsione di cui al 5°, poiché indirizza l'attività del curatore delle imprese di gruppo a provocare l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di altre imprese del medesimo gruppo non tanto con lo scopo di eliminare dal mondo economico imprese non efficienti, quanto piuttosto per dar corso a procedure di liquidazione giudiziale dirette a sfruttare il più possibile le sinergie di gruppo, rendendo più efficiente la regolazione dell'insolvenza di complessi economici organizzati in unità giuridicamente distinte. L'integrazione proposta mira, ove l'estensione ad altre imprese non sia ragione di incremento dei costi e di dilatazione dei tempi, a rendere residuale il ricorso alle forme di cooperazione di cui all'art. 288, dando prevalenza alla gestione unitaria.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo II

Procedura unitaria di liquidazione giudiziale

Proposta n. 62 (avv. Luca Boggio e prof. Dario Latella – dott. Lorenzo Bendetti)

Art. 288	
Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.	1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi delle diverse procedure <u>si scambiano le informazioni utili all'esercizio delle rispettive funzioni e, su direttive o disposizioni dei rispettivi tribunali,</u> cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure. <u>A tal fine tribunali ed i giudici delegati delle diverse procedure promuovono l'adozione di direttive e disposizioni il più possibile condivise tra i medesimi.</u>
1.-bis. (Inesistente)	<u>1-bis. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo abbiano proposto separate domande di fissazione del termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), eventualmente dinanzi a tribunali diversi, i commissari giudiziali nominati a norma dell'articolo 44, comma 1, lettera b), o dell'articolo 44, comma 4, si scambiano le informazioni utili all'esercizio delle rispettive funzioni.</u>
1-ter. (Inesistente)	<u>1 ter. La disposizione di cui al comma 1, in quanto compatibile e nel rispetto del diritto di difesa del</u>

	<u>debitore, si applica anche al debitore medesimo nel corso delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.</u>
1- <i>quater</i> . (Inesistente)	<u>1 quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche rispetto alle procedure di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, alle quale siano assoggettati il debitore o altre imprese appartenenti al medesimo gruppo.</u>
1- <i>quinquies</i> . (Inesistente)	<u>1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, su base di reciprocità, anche alle procedure di insolvenza transfrontaliera diverse da quelle di cui al comma precedente.</u>

Breve illustrazione della proposta

Comma 1 (dott. Lorenzo Bendetti)

L'espressione utilizzata attualmente dall'art. 288 c.c.i.i. e di cui si propone la modifica ("organi di gestione") è appropriata rispetto al curatore, ma non lo è affatto per il commissario nel concordato, al quale non pertengono affatto compiti gestori, come afferma, con opinione consolidata, la giurisprudenza teorica e pratica, che ha avuto modo di soffermarsi sulla diversa connotazione funzionale del curatore e del commissario, analizzando il rinvio dell'art. 165, comma 2, l.fall. agli artt. 36, 37, 38, 39 l.fall. relativi al curatore nel fallimento.

Commi 1-1-*quinquies* (

Con l'integrazione apportata al 1° comma s'intende chiarire che la collaborazione tra organi include il piano informativo, in quanto strumentale al più efficace esercizio delle funzioni di detti organi. Inoltre, onde evitare di affidare la sorte del coordinamento tra procedure a generici obblighi di cooperazione e rischiare il formarsi di prassi distoniche e non armonizzate, è necessario imporre un'attività direttiva e dispositiva coordinata da parte dei tribunali e dei giudici delegati, promuovendo il formarsi di una giurisprudenza tesa al coordinamento tra procedure anche sulla scia di quanto auspica il legislatore comunitario del Reg. 2015/848 per la cooperazione tra A.G.O. nazionali.

L'inserimento del 2° comma colma la lacuna informativa che si avrebbe nella fase preliminare all'apertura delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e, posto che non è escluso che, anche quando sia richiesta la fissazione del termine per il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, sia poi

depositata una domanda di apertura del concordato preventivo, lo scambio di informazioni è necessario che coinvolga anche il commissario giudiziale nel caso di cui all'art. 44, comma 4°.

Il 3° comma mira a garantire, anche in attuazione dei doveri di cui all'art. 4 e del principio stabilito dall'art. 41, paragrafo 3, Reg. UE n. 848/2015, la cooperazione del debitore nei limiti in cui non contrasti con diritto di difesa allo stesso costituzionalmente garantito.

La modifica suggerita nel 4° comma è diretta a completare il quadro delle cooperazioni utili ad assicurare il più efficace svolgimento delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza nei gruppi, estendendo – in linea ancora una volta con l'art. 41, paragrafo 3, Reg. UE n. 848/2015 – gli obblighi di cooperazione tra organi delle procedure anche al debitore nella misura in cui sia legittimato a compiere atti e svolgere attività, nonché disponga di informazioni utili.

Il 5° comma estende i doveri di informazione reciproca e di cooperazione ai casi di procedure transfrontaliere pendenti in Stati terzi, colmando una lacuna del Codice riguardo alla regolamentazione applicabile nei rapporti con gli Stati non assoggettati all'applicazione del Reg. UE n. 848/2015. Trattandosi di Stati terzi, s'impone la riserva di cui all'art. 16 preleggi.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo III

Procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo

Proposta n. 63 (Luca Boggio e Marina Spiotta)

Art. 291	
Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile.	1. Il curatore <u>di società appartenenti ad un gruppo di imprese</u> , sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare <u>l'azione di responsabilità spettante ai creditori di tali società prevista</u> dall'articolo 2497 del codice civile. <u>Per la quantificazione del danno si applica l'articolo 2486, 3° comma, codice civile.</u>
2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.	2. Il curatore <u>di società appartenenti ad un gruppo di imprese</u> è altresì legittimato a proporre, nei confronti di società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.
3. (Inesistente)	<u>3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai liquidatori giudiziali di società appartenenti ad un gruppo di imprese, anche nominati ai sensi dell'articolo 286, comma 6-bis.</u>
4. (Inesistente)	<u>4. L'amministratore di una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 è legittimato a proporre, nei</u>

confronti delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.

Breve illustrazione della proposta

Nel 1° comma, si propone di specificare quale delle azioni di responsabilità contemplate dall'art. 2497 del codice civile si trasferisce al curatore.

L'attuale formulazione usa il plurale "azioni di responsabilità" (dizione enfaticizzata dalla Relazione di accompagnamento, che sottolinea trattarsi di "tutte" le *actiones*).

Se così fosse, però, la norma sarebbe in contrasto con:

- l'art. 255, lettera *d*), c.c.i.i., che contempla la legittimazione del curatore ad esercitare o proseguire "anche separatamente" la sola azione ai sensi dell'art. 2497, 4° comma, del codice civile;

- e l'art. 382, 3° comma, c.c.i.i., che si è limitato a sostituire al termine "fallimento" l'espressione neutra "liquidazione giudiziale", indirettamente confermando il passaggio al curatore della sola azione spettante ai creditori sociali delle società eterodirette.

Sarebbe pertanto opportuno coordinare le anzidette norme o specificando che il curatore esercita solo l'azione spettante ai creditori o modificando le altre due norme sopra citate (non pare infatti plausibile una diversità di trattamento a seconda che sia aperta una sola procedura o una procedura di gruppo o ancora una pluralità di procedure).

Il richiamo all'art. 2486 del codice civile che ha codificato il criterio di quantificazione dei danni è utile a prevenire il dubbio che il silenzio debba essere interpretato nel senso dell'inapplicabilità di detto criterio nel caso di azione di responsabilità intragruppo.

Nel 2° comma, al di là del chiarimento in ordine all'applicabilità nel solo caso di società appartenenti a "gruppi di imprese" come definiti dal Codice, opportuna l'eliminazione del riferimento ad amministratori e sindaci, perché, per un verso, non è un procedimento contenzioso "contro" costoro e, per altro verso, la norma deve applicarsi anche nel caso di ricorso a sistemi alternativi di *governance*.

Il comma 3 estende agli organi della liquidazione giudiziale di gruppo le disposizioni in ordine alla legittimazione del curatore delle imprese di gruppo.

L'ultimo comma proposto è necessario per consentire anche agli amministratori delle procedure di insolvenza aperte in altri Stati membri di promuovere la denuncia per gravi irregolarità nella gestione di una società del gruppo.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo IV

Norme comuni

Proposta n. 64 (prof. Stefano A. Cerrato e avv. Luca Boggio)

Art. 291-bis	
	Curatore speciale
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Inesistente)	<u>1. Nei casi previsti dagli artt. 290 e 291, comma 1, e in tutti i casi in cui l'unico curatore unico nominato ai sensi dell'articolo 287, comma 2, proponga azioni giudiziarie nei confronti di altre imprese sottoposte alla medesima liquidazione giudiziale di gruppo, queste ultime debbono essere rappresentate in giudizio da un curatore speciale ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura civile.</u>
2. (Inesistente)	<u>2. Il curatore è legittimato a promuovere l'istanza di nomina del curatore speciale a favore di ciascuna impresa nei confronti della quale intenda agire. Si applica l'articolo 80 del codice di procedura civile. Il giudice competente per la nomina del curatore speciale è quello individuato ai sensi dell'articolo 287, comma 4.</u>
2-bis. (Inesistente)	<u>2-bis. Nel caso previsto dall'articolo 291, comma 3, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'unico liquidatore giudiziale ed al collegio di liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 286, comma 6-bis, intendendosi sostituiti costoro al curatore. Il giudice competente per la nomina del curatore speciale è quello individuato ai sensi dell'articolo 286, comma 1.</u>

Breve illustrazione della proposta

La possibilità che più imprese in stato di insolvenza siano assoggettate ad una procedura unitaria di liquidazione giudiziale, caratterizzata dalla presenza di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma ferma restando l'autonomia delle masse, è una fra le più significative innovazioni del Codice della crisi.

Tuttavia, la persistenza di masse autonome conferma l'intenzione del legislatore di tenere separate le posizioni creditorie e quindi gli interessi di ciascun insieme di creditori. Dunque, nel momento in cui l'unico curatore decida di esercitare azioni giudiziarie a beneficio di una delle masse contro una o più delle altre imprese di cui egli è parimenti curatore, si genera una situazione di potenziale conflitto di interessi che suggerisce di prevedere in via espressa l'introduzione di un meccanismo di nomina di un curatore speciale che rappresenti le imprese del gruppo verso cui il curatore intenda agire.

Analoghe disposizioni dovrebbero estendersi anche all'organo unico della liquidazione giudiziale se nominato in applicazione dell'art. 286, comma 6-*bis*, come da nuovo comma 2-*bis*.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo IV

Norme comuni

Proposta n. 65 (dott. Lorenzo Bendetti)

Art. 292	
Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164.</p>	<p>1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi <u>o di altre società sottoposte alla medesima attività di direzione e coordinamento</u> sulla base di rapporti di finanziamento contratti <u>in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile</u>, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164.</p>
<p>2. (Invariato)</p>	<p>2. (Invariato)</p>

Breve illustrazione della proposta

La disciplina "speciale" della postergazione infragruppo fondata su presupposti differenti da quelli di cui all'art. 2467 del codice civile a cui rinvia l'art. 2497 *quinquies* del codice civile – che certamente rimane ferma anche a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi, come testimoniato dal suo stesso richiamo in altre norme del medesimo (: v. art. 102, comma 1) – pone problemi ricostruttivi e di coordinamento con la disciplina sostanziale della postergazione di difficile soluzione. Ripristinando il collegamento della

postergazione infragruppo alla previsione di cui all'art. 2467, comma 2, del codice civile si coordinerebbe la previsione concorsuale in esame con la disciplina civilistica della postergazione, elidendo i problemi a cui si è accennato.

Necessaria appare essere anche l'introduzione entro l'ambito applicativo dell'art. 291 c.c.i.i. dei crediti fra società sorelle, che allo stato non rientrano nella fattispecie della norma (mentre rientrano in quella dell'art. 2497 *quinquies*).

Il richiamo ai presupposti della postergazione civilistica *ex art.* 2467, comma 2, del codice civile anche nell'art. 292 comporterebbe anche *i)* di eliminare il rischio di un'impugnazione della norma per eccesso di delega, posto che l'art. 3, comma 1, lettera *f)*, l. 155/2017 li richiama espressamente; *ii)* consentire un'applicazione più piano ai finanziamenti infragruppo dell'art. 102 (a cui rinvia l'art. 292, comma 2, c.c.i.i.), il cui richiamo crea invece problemi applicativi a fronte dell'attuale formulazione dell'art. 292, comma 1, c.c.i.i., giacché l'art. 102 c.c.i.i. richiama, invece, l'art. 2497 *quinquies* del codice civile.

.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo X

Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza,

norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo I

Disposizioni generali, strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

Proposta n. 66 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 352	
Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> , sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.	1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere <i>a)</i> <i>b)</i> <u>e c)</u> , sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Breve illustrazione della proposta

La proposta di integrazione del comma 1 trae origine dalla necessità di uniformare la disciplina relativa alla composizione del collegio di esperti dell'OCRI – nella fase transitoria - in quanto all'articolo 17, co. 1, è previsto che "il referente procede senza indugio (...) *alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui all'art. 356*" ed invece all'art. 352, com'è attualmente formulato, non viene considerato l'esperto di cui all'art. 17, co. 1, lett, *c)*, che dovrebbe anch'esso essere iscritto all'albo di cui all'art. 356.

Tale modifica sembra altresì necessaria per uniformare il testo del Codice alle previsioni della legge delega, che all'art. 4 ("*Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*"), co. 1, lettera *b)* prevede

espressamente un “collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) [ossia, l'albo di cui all'art. 356 del Codice], dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato, tra gli iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni di categoria”.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo X

Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza,

norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo I

Disposizioni generali, strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

Proposta n. 67 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 353	
Istituzione di un osservatorio permanente	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.	1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza degli strumenti e delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.
2. (Invariato)	2. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

Il sintagma “misure di allerta” ricorre una sola volta nel codice della crisi, nell’art. 15, comma 6, e sembra ragionevole intenderlo come “intervenuta segnalazione da parte dei creditori qualificati”, posto che il predetto comma 6 prevede che venga istituito “un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta”. Il tenore della disposizione esclude che l’elenco sia riferito solo a coloro che sono già sotto procedura di composizione della crisi, considerato che il comma 6 prosegue prevedendo che da tale elenco debbano risultare “anche” le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza (e quindi è ragionevole pensare che nell’elenco possano esservi debitori che questa domanda ancora non l’hanno presentata).

Alla luce di questo, la previsione nell'art. 353 della creazione di un osservatorio permanente sull'efficienza delle "misure di allerta" pare limitativa: sembra invece preferibile che l'osservatorio estenda il proprio raggio di azione a tutti gli "strumenti" di allerta, al cui interno, ai sensi dell'art. 12, si collocano sicuramente anche le "misure" di allerta, ma che possono continuare a essere menzionate autonomamente come da proposta sopra formulata.

Parte Seconda

Modifiche al codice civile

Proposta n. 68 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 377	
Assetti organizzativi societari	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<i>Commi 1-5 – proposta a.</i>	
1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri."	1. Abrogazione
2. All'articolo 2380- <i>bis</i> del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale."	2. Abrogazione
3. All'articolo 2409- <i>novies</i> , primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale."	3. Abrogazione
4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi	4. Abrogazione

dell'articolo 2479.”.	
5. (Invariato)	5. (Invariato)
<i>Commi 1-5 – proposta b.</i>	
1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.”.	1. <u>Dopo l’articolo 2256 è introdotto il seguente: “Art. 2256-bis. – Assetti organizzativi dell’impresa. Gli amministratori sono responsabili in via esclusiva dell’organizzazione</u> dell’impresa nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma”.
2. All’articolo 2380- <i>bis</i> del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.”	2. All’articolo 2380- <i>bis</i> del codice civile <u>sono apportate le seguenti modificazioni:</u> <u>a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Assetti organizzativi dell’impresa e amministrazione della società»;</u> <u>b) dopo</u> il primo comma è <u>inserito il</u> seguente: “1.- <i>bis</i> . <u>Gli amministratori sono altresì responsabili in via esclusiva dell’organizzazione</u> dell’impresa nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma.”
3. All’articolo 2409- <i>novies</i> , primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.”.	3. All’articolo 2409- <i>novies</i> del codice civile, <u>dopo il primo comma è inserito il seguente: “1.-bis. Il consiglio di gestione è altresì responsabile in via esclusiva dell’organizzazione</u> dell’impresa nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma.”.
4. All’articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.”.	2. All’articolo 2475 del codice civile <u>sono apportate le seguenti modificazioni:</u> <u>a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Assetti organizzativi dell’impresa e amministrazione della società»;</u> <u>b) dopo</u> il primo comma è <u>inserito il</u> seguente: “1.- <i>bis</i> . <u>Gli amministratori sono responsabili in via esclusiva dell’organizzazione</u> dell’impresa nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma.”.
5. (Invariato)	5. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

Proposta a.

I primi quattro commi della disposizione introducono, in altrettante disposizioni del codice civile, due distinte regole: (i) l'obbligo per gli amministratori di condurre la gestione nel rispetto dell'art. 2086, comma 2 (adottare assetti adeguati); e (ii) l'esclusività della gestione in capo agli amministratori.

Rispetto ad entrambe le regole, la proposta di abrogazione è motivata sotto diversi punti di vista. Parte delle considerazioni qui sviluppate sono già state illustrate, più compiutamente, da autorevole dottrina (Guidotti, in www.blog.ilcaso.it/news_770; ma si veda anche l'incipit critico dello *Studio n. 58-2019/I* del Consiglio Nazionale del Notariato, 14 marzo 2019).

In primo luogo, la legge 155/2017 non contiene alcuno specifico criterio di delega, sicché siamo di fronte a disposizioni che violano l'art. 76 della Costituzione. Né può sostenersi che tali modifiche siano conseguenti, dipendenti o propedeutiche all'operatività dei meccanismi di rilevazione della crisi, al fine dell'attivazione dei relativi strumenti di composizione. Da un lato, l'obbligo *sub (i)* di adottare assetti adeguati è già previsto, in modo esaustivo e prescrittivo per tutte le società nel secondo comma dell'art. 2086, pertanto ribadirlo nei singoli tipi sociali realizza il classico effetto di ridondanza che un legislatore efficiente dovrebbe evitare. Dall'altro lato, quanto alla previsione *sub (ii)* la funzione di «gestione» è pacificamente diversa da quella di «controllo» (che pure grava anche sugli amministratori), sicché imporre ex lege che la gestione spetti solo agli amministratori non ha alcuna incidenza né sull'adeguatezza degli assetti né sull'efficienza dei sistemi di rilevazione della crisi, che coinvolgono gli organi o i soggetti deputati al controllo (sindaci, revisori).

In secondo luogo, le quattro disposizioni in esame – quanto alla previsione *sub (ii)* – sono ora incoerenti con il sistema ora superflue.

Incoerente quella del comma 1 poiché nelle società di persone (alle quali si applica l'art. 2257) sono previsti momenti di naturale coinvolgimento dei soci nella gestione: si pensi al caso della decisione sull'opposizione ad un atto di uno degli amministratori, che va assunta a maggioranza dai «soci» (art. 2257, terzo comma); si pensi, nelle società in accomandita semplice, alla possibilità che il socio accomandante eserciti limitati poteri gestori (art. 2320 del codice civile). Imporre l'esclusività della gestione implicherebbe forse una implicita abrogazione di queste disposizioni, a discapito della flessibilità del modello personalistico? Il dubbio è lecito; certo è il rischio di conflitti ermeneutici e di contenzioso.

Parimenti incoerente quella del comma 4, perché pure nelle società a responsabilità limitata, ed anche più che in quelle di persone, vi sono spazi per affidare decisioni gestorie ai soci: ora come attribuzione di «diritti particolari» (art. 2468), ora attraverso la devoluzione all'assemblea (per statuto o su input di soci o amministratori) di operazioni e atti di gestione (art. 2479), cui la legge coerentemente ricollega la responsabilità dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato (art. 2475). Come per le società di persone, questo sistema rischia il crollo o quantomeno di essere seriamente messo in discussione e – si sa – la diffidenza degli operatori è massima e porta, nel dubbio, a non utilizzare regole della cui validità si sia incerti. Ciò con notevole danno per un tipo sociale votato alla flessibilità.

Superflue sono, infine le disposizioni dei commi 2 e 3 che vogliono introdurre la regola della gestione esclusiva nelle società per azioni: essa già esiste dal 2003, pertanto non avrebbe alcun concreto vantaggio.

Segnalo in chiusura che nella Proposta che segue formulo un'ipotesi alternativa all'abrogazione, volta a rendere coerente la regola con il sistema.

Proposta b.

In alternativa all'abrogazione dei primi quattro commi dell'art. 377, si propone una revisione lessicale del loro contenuto per renderli sistematicamente coerenti con le regole di governance societaria previste per ciascun tipo sociale. La proposta trae spunto e sviluppa – fra gli altri – le suggestioni formulate dallo *Studio n.58-2019/I* del Consiglio Nazionale del Notariato, 14 marzo 2019, ove correttamente si nota che tanto l'art. 375 quanto l'art. 377 si riferiscono agli assetti organizzativi e non alla gestione dell'impresa.

In particolare, per le società di persone (comma 1) si propone di introdurre un autonomo articolo 2256-*bis* rubricato «Assetti organizzativi dell'impresa» ed anteposto ai due articoli che disciplinano l'amministrazione (cioè l'attività di gestione dell'impresa), così da evitare commistioni fra l'una funzione (l'organizzazione che correttamente il legislatore vuole affidare in esclusiva agli amministratori) e l'attività di amministrazione e gestione, che nelle società di persone resta governata da disposizioni elastiche (vedi quanto scritto nell'illustrazione alla Proposta precedente).

Non viene riproposta la previsione secondo a quale gli amministratori compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale poiché è già presente nell'art. 2266 in naturale correlazione con i limiti al potere di rappresentanza.

Anche nelle società per azioni (commi 2 e 3) si propone di distinguere la funzione di amministrazione da quella di organizzazione disciplinando quest'ultima in un modo distinto dalla prima. Per il sistema di amministrazione tradizionale si propone quindi di introdurre un nuovo comma 1-*bis* nell'art. 2380-*bis*, mutandone anche conseguentemente la rubrica. La stessa proposta è formulata anche per il sistema dualistico (art. 2409-*bis*). Nulla occorre prevedere per il sistema monistico, essendovi già oggi il rinvio all'intero art. 2380-*bis* (vedi art. 2409 *sexiesdecies*).

In simmetria con quanto sopra, anche per le società a responsabilità limitata (ove come detto l'amministrazione è distribuita in modo flessibile fra soci ed amministratori), si propone di disciplinare autonomamente la sola competenza sugli assetti introducendo una disposizione corrispondente a quella proposta per le s.p.a., salva solo l'elisione dell'avverbio «altresì» che qui non si giustifica.

Parte Seconda

Modifiche al codice civile

Proposta n. 69 (dott. Massimo Boidi – prof.ssa Maria Di Sarli)

Art. 379	
Nomina degli organi di controllo	
Testo d.lgs. 14/2019 (modificato da l. 55/2019)	Emendamento proposto
<p>1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: “La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.</p> <p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”.</p>	<p>1. All'articolo 2477 del codice civile il primo, secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: “L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, e fatto salvo quanto previsto al quarto comma, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.</p> <p>La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p><u>b-bis) fa ricorso al capitale di rischio attraverso portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 5-novies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</u></p> <p>c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.</p> <p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.</p> <p>Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. <u>Qualora</u></p>

	<u>la società debba redigere il bilancio in forma ordinaria, l'organo di controllo è nominato in conformità all'articolo 2397 e si applica l'articolo 2409-bis".</u>
2. (Inviariato)	2. (Inviariato)
3. (Inviariato)	3. (Inviariato)
4. (Inviariato)	4. (Inviariato)

Breve illustrazione della proposta

Comma 1 (dott. Massimo Boidi)

Come noto, il controllo degli adeguati assetti costituisce un punto fondamentale del "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza", ponendo a carico degli organi amministrativi e di controllo tutta una serie di adempimenti, che ovviamente crescono in maniera proporzionale alle dimensioni della società.

E' altrettanto noto che negli ultimi anni la s.r.l. abbia costituito la forma maggiormente utilizzata, soprattutto per le ampie facoltà concesse dal legislatore in sede statutaria, così da consentire una flessibilità gestionale interna, che è stata sicuramente apprezzata dagli operatori economici.

Nel 2012 l'art. 2477 è stato modificato (dal d.l. 5/2012) consentendo che la funzione di controllo sia affidata a un organo interno oppure ad un revisore esterno. La modifica apportata all'art. 2477 appare il frutto di un errore concettuale, essendosi confusa la predetta flessibilità gestionale interna con la responsabilità limitata dei soci verso l'esterno, che è invece assolutamente identica e simmetrica con quella degli azionisti della s.p.a.

Né si può condividere la considerazione che la sola s.p.a. sia società aperta mentre la s.r.l. sia chiusa ed a ristretta base partecipativa, tenuto conto che hanno adottato questo modello anche società di grandi dimensioni e/o con situazioni che vedono sia soci di maggioranza che di minoranza.

Non appare quindi coerente con il rinnovato contesto normativo portato dal nuovo secondo comma dell'art. 2086, nonché in relazione ai nuovi e più responsabili compiti in capo all'organo di controllo, l'attuale struttura dell'art. 2477 che non solo prevede "di default" un organo di controllo legale monocratico, ma addirittura permette anche a società di grandi dimensioni di nominare il solo revisore legale (o una società di revisione), il cui controllo non può che essere solo di tipo contabile, oltretutto senza obbligo di partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo e dell'assemblea, non essendo organo interno.

Si suggerisce di consentire la nomina di un organo monocratico per le s.r.l. di minori dimensioni, imponendo la forma plurisoggettiva in quelle di maggiori dimensioni, identificabili con il criterio della redazione del bilancio in forma ordinaria. A ciò non osta la mera considerazione del "costo" dell'organo plurisoggettivo, visto che – per la sua esiguità questo non può certamente alterare gli equilibri economico-patrimoniali delle società interessate; è comunque un onere controbilanciato dai compiti e dalle responsabilità che il "sistema

Paese” oggi affida all’organo di controllo, che per questo motivo necessita di professionalità adeguate, e che non possono e non devono gravare sulle spalle di un solo soggetto.

Sarebbe altresì auspicabile che in tema di revisione legale si tornasse ad una formulazione più simile a quella prevista per le società per azioni, prevedendo per norma di legge che la funzione di revisione legale possa essere attribuita all’organo di controllo alle stesse condizioni previste per la società per azioni dall’art. 2409-*bis* del codice civile.

Comma 1 (prof.ssa Maria Di Sarli)

Si propone di estendere ulteriormente i casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore per ricomprendervi le società a responsabilità limitata che abbiano fatto ricorso al *crowdfunding* per la raccolta di capitali attraverso l’introduzione di un comma *b-bis*).

Con riferimento a tali società, quando esse presentano dimensioni inferiori a quelle previste dall’art. 2435-*bis*, del codice civile ovvero dall’art. 2435-*ter*, del codice civile, esiste già un problema di trasparenza, dal momento che possono redigere il bilancio, rispettivamente, in forma abbreviata o “iper-abbreviata”. In entrambi i casi, le semplificazioni constano della possibilità di non allegare al bilancio la relazione sulla gestione degli amministratori, nel secondo caso è addirittura possibile omettere anche la redazione della nota integrativa. In mancanza delle informazioni contenute in questi documenti appare difficile per i fruitori del bilancio ripercorrere e valutare la correttezza delle assunzioni di base e delle procedure valutative che hanno condotto ai valori rappresentati in bilancio, circostanza che dunque sembra suscettibile di incidere negativamente anche sul diritto di impugnazione dello stesso *ex art. 2434-bis*, del codice civile.

Alla luce di questo quadro, pare opportuno che i soci finanziatori delle s.r.l. “aperte” e più in generale il mercato possano fare affidamento su un sistema di controllo obbligatorio del bilancio, capace di offrire garanzie sull’attendibilità del suo contenuto. Peraltro, la mancata effettuazione di tali controlli si tradurrebbe in una ulteriore deprivazione di trasparenza perché ai bilanci non verrebbero acclusi, oltre i documenti già menzionati, anche la relazione dell’organo di controllo e/o il giudizio del revisore legale.

In proposito si ricorda che le PMI innovative sono già soggette, in virtù dell’art. 4, lettera *b*) d.l. 3/2015 *b*) alla “certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili”, tra l’altro ancorché non abbiano fatto ricorso al *crowdfunding*.

Parte Seconda

Modifiche al codice civile

Proposta n. 70 (prof. Maurizio Irrera)

Art. 380	
Cause di scioglimento delle società di capitali	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: “7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.”.	1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) sono aggiunti i seguenti: «7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata; 8) per la perdita della continuità aziendale. ”.
1-bis. (Inesistente)	<u>1-bis. L'articolo 2545 duodecies, del codice civile è sostituito dal seguente: “La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.”.</u>

Breve illustrazione della proposta

La proposta trae le mosse dall'osservazione che, con il nuovo Codice della Crisi d'Impresa, il principio della continuità aziendale esce definitivamente dal mero piano della disciplina di bilancio, dove sino ad oggi era rimasto confinato (cfr. art. 2423-bis, 1° comma, n. 1 del codice civile; IAS 1, §§ 25-26; OIC 11, §§ 21-23; ISA Italia 570), divenendo il punto di riferimento centrale nella gestione dell'impresa, negli obblighi conseguenti all'eventuale crisi e, da ultimo, nella responsabilità degli organi sociali. L'obbligo degli assetti adeguati – come è noto – è posto “anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale”; nel contempo - sempre l'art. 2086, 2° comma, del codice civile – pone a carico dell'imprenditore “l'obbligo di attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e per il recupero della continuità aziendale”. Non si è previsto, peraltro, quale sia la conseguenza della mancata adozione delle iniziative di cui il Codice della Crisi impone l'assunzione in caso di perdita della continuità aziendale e per il recupero della medesima.

Sul punto, prima della promulgazione del Codice della Crisi, si sono formate due tesi contrapposte: secondo quella maggioritaria, la perdita oggettiva, assoluta ed irreversibile della continuità aziendale costituirebbe motivo di scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, ex art. 2484, 1° comma, n. 2), del codice civile (richiamato dall'art. 2545 *duodecies*, del codice civile per le cooperative); per

altra e minoritaria tesi, la perdita di continuità, potendo essere reversibile, non sarebbe causa di scioglimento, ma al più la sua omessa rilevazione da parte degli amministratori potrebbe costituire presupposto per la proposizione della denuncia al Tribunale *ex art.* 2409 del codice civile.

Considerato che nel nuovo Codice della Crisi la perdita della continuità aziendale implica l'obbligo di adottare le iniziative *ivi* disciplinate ai fini del superamento dello stato di crisi e del recupero della continuità, vi è da ritenere che la mancata assunzione di tali iniziative, rendendo definitivamente irreversibile la perdita di continuità, non possa che condurre allo scioglimento della società. Si propone, dunque, di risolvere l'attuale contrasto nel solco dell'orientamento maggioritario, identificando una causa di scioglimento *ad hoc* consistente proprio nella perdita assoluta ed irreversibile di continuità aziendale.

Parallelamente, peraltro, al fine di evitare che l'avverarsi della causa di scioglimento possa essere intesa come preclusiva dell'accesso agli strumenti disciplinati dal Codice della Crisi, si rende altresì necessario modificare il Codice della crisi in modo da chiarire che in caso di ricorso ad una procedura di composizione della crisi, venga sospesa la causa di scioglimento per perdita della continuità aziendale. Ed è in tale prospettiva che si è proposto di modificare gli artt. 20, 64 e 89 del Codice della Crisi, aggiungendo la neo-introdotta causa di scioglimento per perdita di continuità aziendale fra quelle cause di scioglimento che vengono, appunto, sospese in caso di ricorso ad una procedura di composizione della crisi.

Parte Seconda

Modifiche al codice civile

Proposta n. 71 (prof.ssa Federica Pasquariello e prof.ssa Marina Spiotta)

Art. 382	
Sostituzione dei termini fallito e fallimento	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza".	1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata secondo il codice della crisi e dell'insolvenza".
2.-3. (Invariato)	2.-3. (Invariato)
3-bis. (Invariato)	3-bis. In tutte le norme del codice civile, il termine "fallito" deve intendersi sostituito da "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale"; il termine "fallimento" dall'espressione "liquidazione giudiziale".

Breve illustrazione della proposta

Quanto al comma 1.

La proposta si fonda sulla osservazione che l'art. 2288 del codice civile, nel prevedere l'esclusione di diritto del socio di società di persone (già fallito in proprio, ora) sottoposto a liquidazione giudiziale risponde alla logica di permettere, in (quel fallimento, ora in) quella liquidazione giudiziale, previa liquidazione della quota del socio, la corretta ed effettiva composizione della massa, in una prospettiva che rende inammissibile la persistenza della quota in società.

In effetti, la natura universale delle procedure concorsuali non riesce a conciliarsi con la sovrapposizione di altre pretese creditorie sul medesimo patrimonio, o porzione di patrimonio. Da un lato, e quindi a considerare i creditori sociali, gli stessi, che pure hanno titolo sul patrimonio personale del socio, non riuscirebbero a realizzare la sua responsabilità, se i beni personali vengono appresi e destinati ad una procedura.

D'altro lato, a considerare i creditori personali del socio, vi è che finché il socio resta in società osta ad una parallela e personale sua procedura concorsuale l'impossibilità di realizzare, in questa, la piena responsabilità patrimoniale del debitore, se una parte del suo patrimonio resta destinata in società e risulta rappresentata da una quota sociale, capace di contenere e generare non solo valori attivi, ma anche passivi. Né è quindi appagante, in questa chiave, ricorrere alla regolazione sui rapporti contrattuali in corso di esecuzione

Per queste ragioni, oltre che per realizzare una simmetria tra effetti della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, pare opportuna l'integrazione in grassetto.

Analoghe considerazioni consiglierebbero, per vero, di applicare l'esclusione di diritto pure al socio che acceda in proprio al piano del consumatore, come oggi previsto dall'art. 2, lettera e) CCI ("«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"), ma in questo caso un intervento correttivo, che a me sembrerebbe auspicabile - richiede un passaggio logico ulteriore (che ha a che fare con la natura concorsuale o no del piano; e con la sua attitudine a coinvolgere necessariamente l'intero patrimonio del debitore) e non è praticabile altrettanto *de plano*.

Con riferimento al nuovo comma.

L'art. 349 prevede, con disposizione apparentemente generale, la sostituzione dei termini fallito e fallimento. Tuttavia nell'art. 382 viene specificamente prevista la sostituzione di questi termini in tre articoli del codice civile.

Delle due l'una. O l'art. 382 va abrogato in quanto ribadisce, con specifico riferimento alle norme del codice civile, quanto già stabilito in linea generale dall'art. 349.

Oppure si deve ritenere che l'art. 349 non riguardi il codice civile, ma allora l'elenco delle norme codicistiche che richiedono un adeguamento lessicale è incompleto.

La parola «fallito» compare ancora negli artt. 350 e 2382 del codice civile. Il termine «fallimento» è utilizzato dagli artt. 191, 2119 (riformulato dall'art. 376 c.c.i.i.), 2221 (abrogato dall'art. 384 c.c.i.i.), 2394-*bis*, 2418, 2447-*novies* e 2447-*decies* (non modificato dall'art. 176 c.c.i.i.), 2471, 2545-*terdecies* (modificato dall'art. 381 c.c.i.i.) e 2904 del codice civile.

Occorre completare l'elenco o, onde evitare d'incorrere in altre dimenticanze, adottare la formulazione più generale proposta in grassetto (così come ha fatto l'art. 223-*septies* disp. att. del codice civile in occasione dell'introduzione dei sistemi alternativi di *governance*).